

2018
01

QUADERNI SULLA FISCALITA' LOCALE

ANACAP

Via Cicerone 28 - 00193 Roma - Tel. 06 36001374 - Fax 06 3611265
Internet: www.ANACap.it - E.Mail: info@ANACap.it



QUADERNO GENNAIO 2018

INDICE

- A) LEGGI, DISEGNI DI LEGGE E ALTRE FONTI NOTMATIVE
- B) GIURISPRUDENZA E CONTRIBUTI DOTTRINALI
- C) PRASSI
- D) PROPOSTE, CIRCOLARI E COMUNICAZIONI ANACAP

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

A) LEGGI, DISEGNI DI LEGGE E ALTRE FONTI NORMATIVE.

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 18 DICEMBRE 2017 AVENTE AD OGGETTO LA NOTIFICA DEI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA A MEZZO PEC.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2018, il DM Interno del 18 gennaio 2018, avente ad oggetto la notifica a mezzo Pec dei verbali di accertamento emessi in violazione delle norme del Codice della Strada.

Il Decreto in questione, che si compone di sette articoli, disciplina la notificazione a mezzo posta certificata dei verbali di accertamento emessi in violazione del Codice della Strada; in particolare, prevede quando è possibile o meno provvedere alla notificazione per mezzo della posta certificata, il contenuto del documento informatico da notificare ed i termini della notificazione.

Il decreto in commento dispone che la notificazione dei verbali di contestazione si effettua nel rispetto dei termini previsti dal Codice della Strada nei confronti:

- a) di colui che ha commesso la violazione, se è stato fermato ed identificato al momento dell'accertamento dell'illecito ed abbia fornito un valido indirizzo Pec, o abbia un domicilio digitale;
- b) del proprietario del veicolo con il quale è stata commessa la violazione, o di un altro soggetto obbligato in solido con l'autore della violazione del codice della strada, quando abbia domicilio digitale, o abbia, comunque, fornito un indirizzo pec all'organo di polizia procedente, in occasione dell'attività di accertamento dell'illecito.

Qualora non sia stato comunicato al momento della contestazione l'indirizzo Pec dell'autore della violazione o qualora la contestazione della violazione non sia stata effettuata al momento dell'accertamento dell'illecito, l'indirizzo Pec del proprietario del veicolo o di altro soggetto deve essere ricercato dall'ufficio da cui dipende l'organo accertatore o che ha redatto il verbale di contestazione nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbia accesso.

Il messaggio Pec inviato al destinatario del verbale di contestazione deve contenere nell'oggetto la dizione "atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada" ed in allegato:

- a) una relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale, in cui devono essere riportate almeno le seguenti informazioni:
 - la denominazione esatta e l'indirizzo dell'amministrazione e della sua articolazione periferica che ha provveduto alla spedizione dell'atto;

- l'indicazione del responsabile del procedimento di notificazione nonché, se diverso, di chi ha curato la redazione dell'atto notificato;
- l'indirizzo ed il telefono dell'ufficio presso il quale è possibile esercitare il diritto di accesso;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui gli atti o provvedimenti vengono notificati e l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto ovvero le modalità con le quali è stato comunicato dal destinatario;

b) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico del verbale di contestazione, se l'originale è formato su supporto analogico, con attestazione di conformità all'originale, sottoscritta con firma digitale, o un duplicato o copia informatica di documento informatico del verbale di contestazione con attestazione di conformità all'originale, sottoscritta con firma digitale;

c) ogni altra comunicazione o informazione utile al destinatario per esercitare il proprio diritto alla difesa ovvero ogni altro diritto o interesse tutelato.

Gli allegati o i documenti informatici che contengono degli allegati devono essere sottoscritti con firma digitale e trasmessi con formati aperti, standard e documentati.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni e dei termini indicati nel codice della strada, gli atti si considerano spediti, per gli organi di polizia stradale, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione, e notificati ai destinatari, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio Pec. La ricevuta di avvenuta consegna fa in ogni caso piena prova dell'avvenuta notificazione del contenuto del messaggio ad essa allegato.

Qualora la notificazione mediante Pec non sia possibile per causa imputabile al destinatario, il soggetto notificante estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati, della ricevuta di accettazione e dell'avviso di mancata consegna, o di qualsiasi altra documentazione di avviso di mancata consegna, ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratti ed effettua la notifica nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini del codice della strada, con oneri a carico del destinatario.

Qualora la notificazione mediante Pec non sia possibile per qualsiasi altra causa, la procedura di notificazione avviene nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini del codice della strada, con oneri a carico del destinatario.

Di seguito, il testo del richiamato Decreto ministeriale.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
I MINISTRI DELLA GIUSTIZIA, DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI,
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
E PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

Visto in particolare, l'art. 20, comma 5 quater, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, ai sensi del quale con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e successive modificazioni, recante disposizioni per la notificazione degli atti amministrativi mediante PEC;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni recante il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, concernente il Nuovo codice della strada;

Considerato che le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata, devono essere realizzate dagli Uffici o Comandi degli organi di polizia stradale dai cui dipendono gli agenti che hanno accertato illeciti in materia di circolazione stradale nei confronti dei soggetti abilitati all'utilizzo della posta medesima, escludendo l'addebito delle spese di notificazione a carico di questi ultimi;

Ritenuto di dover disciplinare le predette procedure di notificazione in modo che, pur nella peculiarità dell'oggetto che le caratterizza, siano in linea con le disposizioni generali del decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

Ritenuto di dover determinare il contenuto minimo del messaggio di PEC e dei relativi allegati in modo che sia garantita l'uniformità degli atti che sono inviati ai soggetti responsabili di illeciti stradali;

Ritenuto di dover determinare, in conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005, il momento e la documentazione

occorrente per considerare gli atti inviati mediante PEC come notificati e conoscibili ai destinatari e di dover considerare la ricevuta completa di consegna del messaggio PEC come documento idoneo a certificare l'avvenuta notifica dell'atto stesso;

Ritenuto di dover disciplinare, altresì, le procedure di notificazione nel caso in cui non sia concretamente possibile effettuarle attraverso la PEC, prevedendo che siano attivate, entro i termini previsti per la notificazione di cui all'art. 201 del decreto legislativo n. 285/1992, le procedure ordinarie di notificazione;

Decreta:

Art. 1

Definizioni, abbreviazioni e sigle

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto si intende per:

- a) “CAD”: Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;
- b) “copia per immagine su supporto informatico di documento analogico”: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, di cui all'art. 1, comma 1, lettera i-ter), del CAD;
- c) “copia informatica di documento informatico”: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari, di cui all'art. 1, comma 1, lettera i-quater), del CAD;
- d) “duplicato informatico”: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera i-quinqies), del CAD;
- e) “documento informatico”: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti di cui all'art. 1, comma 1, lettera p), del CAD;
- f) “documento analogico”: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, di cui all'art. 1 comma 1, lettera p-bis), del CAD;
- g) “firma digitale”: firma elettronica qualificata di cui all'art. 1, comma 1, lettera s), del CAD;
- h) “PEC”: posta elettronica certificata di cui al combinato disposto degli articoli 6 e 48 del CAD;
- i) “INI-PEC”: Indice nazionale degli indirizzi di Posta elettronica certificata, istituito dall'art. 6 bis, comma 1, del CAD;
- l) “elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche”: gli elenchi di cui all'art. 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e ogni altro registro contenente i domicili digitali validi ai fini delle comunicazioni aventi valore legale;

m) “codice della strada”: il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni.

Art. 2

Ambito di applicazione e norme applicabili

1. Il presente decreto si applica al procedimento di notificazione dei verbali di contestazione, redatti dagli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del codice della strada, a seguito dell'accertamento di violazioni del codice della strada.
2. La notificazione mediante PEC avviene secondo le disposizioni del CAD e del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/2005, e successive modificazioni.

Art. 3

Soggetti nei confronti dei quali è possibile la notificazione mediante PEC

1. La notificazione dei verbali di contestazione, di cui all'art. 2 del presente decreto, si effettua nel rispetto dei termini previsti dal codice della strada nei confronti:
 - a) di colui che ha commesso la violazione, se è stato fermato ed identificato al momento dell'accertamento dell'illecito ed abbia fornito un valido indirizzo PEC, ovvero abbia un domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis del CAD e delle relative disposizioni attuative;
 - b) del proprietario del veicolo con il quale è stata commessa la violazione, ovvero di un altro soggetto obbligato in solido con l'autore della violazione ai sensi dell'art. 196 del codice della strada, quando abbia domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis del CAD e delle relative disposizioni attuative, ovvero abbia, comunque, fornito un indirizzo PEC all'organo di polizia procedente, in occasione dell'attività di accertamento dell'illecito.
2. Qualora non sia stato comunicato al momento della contestazione, l'indirizzo PEC dell'autore della violazione, ovvero qualora la contestazione della violazione non sia stata effettuata al momento dell'accertamento dell'illecito, l'indirizzo PEC del proprietario del veicolo o di altro soggetto, di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, deve essere ricercato, dall'ufficio da cui dipende l'organo accertatore o che ha redatto il verbale di contestazione di cui all'art.2 del presente decreto, nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbia accesso.

Art. 4

Contenuto del documento informatico da notificare

1. Il messaggio di PEC inviato al destinatario del verbale di contestazione di cui all'art. 2 del presente decreto deve contenere nell'oggetto la dizione “di atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada” ed in allegato:

- a) una relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale, in cui devono essere riportate almeno le seguenti informazioni:
 - a 1) la denominazione esatta e l'indirizzo dell'amministrazione e della sua articolazione periferica che ha provveduto alla spedizione dell'atto;
 - a 2) l'indicazione del responsabile del procedimento di notificazione nonché, se diverso, di chi ha curato la redazione dell'atto notificato;
 - a 3) l'indirizzo ed il telefono dell'ufficio presso il quale è possibile esercitare il diritto di accesso;
 - a 4) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui gli atti o provvedimenti vengono notificati e l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto ovvero le modalità con le quali è stato comunicato dal destinatario;
- b) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico del verbale di contestazione di cui all'art. 2 del presente decreto, se l'originale è formato su supporto analogico, con attestazione di conformità all'originale a norma dell'art. 22, comma 2, del CAD, sottoscritta con firma digitale, ovvero un duplicato o copia informatica di documento informatico del verbale di contestazione con attestazione di conformità all'originale a norma dell'art. 23-bis del CAD, sottoscritta con firma digitale;
- c) ogni altra comunicazione o informazione utile al destinatario per esercitare il proprio diritto alla difesa ovvero ogni altro diritto o interesse tutelato.

2. Ferme restando le disposizioni del comma 1, gli allegati o i documenti informatici che contengono degli allegati devono essere sottoscritti con firma digitale e trasmessi con formati aperti, standard e documentati.

Art. 5

Termini per la notificazione mediante posta elettronica certificata

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni e dei termini indicati nel codice della strada, gli atti di cui all'art. 2 del presente decreto si considerano spediti, per gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del codice della strada, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005, e notificati ai soggetti di cui all'art. 3 del presente decreto, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC, ai sensi all'art. 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005.

2. La ricevuta di avvenuta consegna di cui al comma 1 fa in ogni caso piena prova

dell'avvenuta notificazione del contenuto del messaggio ad essa allegato.

3. Qualora la notificazione mediante PEC degli atti di cui all'art.

2 del presente decreto non sia possibile per causa imputabile al destinatario, il soggetto notificante estraе copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati, della ricevuta di accettazione e dell'avviso di mancata consegna, di cui, rispettivamente, agli articoli 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005, ovvero di qualsiasi altra documentazione di avviso di mancata consegna, ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratti, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del CAD, ed effettua la notifica nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini del codice della strada, con oneri a carico del destinatario.

4. Qualora la notificazione mediante PEC non sia possibile per qualsiasi altra causa, la procedura di notificazione avviene nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini del codice della strada, con oneri a carico del destinatario.

Art. 6

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'esecuzione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del medesimo decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 7

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2017

NOTA DI LETTURA IFEL DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018.

L'IFEL, con una nota pubblicata in data 8 gennaio 2018, ha pubblicato una nota di lettura riguardante le novità introdotte dalla legge di bilancio 2018 relative ai comuni.

Proroga del blocco aumenti aliquote 2018. Il comma 37 estende anche all'anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, già istituito dal 2016 (art. 1, co. 26 della legge di stabilità 2016).

La norma (lett. a) introduce inoltre una deroga per i Comuni istituiti a seguito di fusione, che potranno così armonizzare i regimi applicati dai Comuni ante fusione a condizione che sia mantenuta la "parità di gettito". Tale condizione dovrà essere esplicitata con la delibera di rimodulazione delle aliquote e delle detrazioni da approvare entro il termine del bilancio di previsione (28 febbraio 2018).

Per i Comuni oggetto di fusione, va ricordato che l'art. 21, comma 2-ter, del DL 50 del 2017 aveva già modificato la previsione contenuta nell'art. 1, comma 132, della legge n. 56 del 2014, prevedendo ora la possibilità per tutti i Comuni risultanti da una fusione di mantenere tributi e tariffe differenziate per ciascuno dei territori degli enti preesistenti non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo Comune. In passato, invece, il comma 132 prevedeva la possibilità di mantenere le aliquote dei Comuni ante fusione solo in caso di istituzione dei municipi. Questa restrittiva prescrizione aveva creato problemi col blocco dei tributi, non potendosi, con la precedente disposizione, né aumentare né mantenere i previgenti prelievi. Problema questo che era stato oggetto di specifici quesiti sottoposti al Mef e ad Ifel, ora risolti dalla norma in commento.

Si consente, inoltre, come già avvenuto per il 2016 e 2017, ai Comuni che negli anni 2016 e 2017 hanno legittimamente confermato la maggiorazione della TASI, di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 di riapplicarla nella stessa misura vigente nell'anno 2015 (lett. b).

Si precisa che anche per il 2018 restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste: la tassa sui rifiuti (TARI) e le variazioni disposte dagli enti che deliberano il predissesto o il dissesto. Non rientrano nel divieto di aumento tutte le entrate che hanno natura patrimoniale come ad esempio la tariffa puntuale sui rifiuti di cui al comma 667 della legge di stabilità 2014, il canone occupazione spazi e aree pubbliche ed il canone idrico. Invece, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (Cimp), se pure alternativo all'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, ha natura tributaria (Cort. Cost. sent. n.141/2009) e quindi rientra nel blocco.

Inoltre, come chiarito anche da diversi pronunciamenti in sede consultiva delle sezioni regionali della Corte dei Conti, la disposizione deve essere letta nel senso che il blocco si applica a tutte le forme di variazione in aumento dei tributi a livello locale, sia che le stesse si configurino come incremento di aliquote di tributi già

esistenti o abolizione di regimi agevolativi, sia che consistano nell'istituzione di nuovi prelievi tributari.

La norma non esclude dal blocco in modo esplicito anche l'imposta di soggiorno. Tale tributo è stato tuttavia recentemente escluso per effetto dell'art.4, co.7, del DL n. 50 del 2017. Considerando la ratio di tale ultima disposizione, la quale prevede la facoltà di istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno a decorrere dal 2017 (in espressa deroga alla normativa primaria - art.1 comma 26 della legge di stabilità 2016), si deve ritenere che i Comuni possano anche per il 2018 istituire o modificare l'imposta.

Proroga coefficienti Tari. Il comma 38 proroga al 2018 la facoltà per i Comuni di determinare in modo più flessibile le tariffe della Tari. In particolare, il comma 652 della legge di stabilità per il 2014 permette di adottare coefficienti tariffari superiori o inferiori del 50% alle misure stabilite dal DPR n. 158 del 1999 e di non considerare i coefficienti connessi alla numerosità del nucleo familiare.

Abolizione obbligo iscrizione all'albo riscossori per attività propedeutiche e di supporto. Il comma 39 sopprime la norma (articolo 1, comma 11, secondo periodo del decreto-legge n. 148 del 2017) che obbligava gli enti locali ad affidare le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali, nonché delle società da essi partecipate, esclusivamente ai soggetti autorizzati all'esercizio delle attività di riscossione degli enti locali iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997. Viene quindi eliminata una ingiustificata restrizione della capacità di autonoma organizzazione degli enti locali nella gestione delle proprie entrate che rischiava di ostacolare l'acquisizione dei servizi di supporto (informativi, logistici, legali, ecc.) correntemente utilizzati dai Comuni nell'esercizio delle proprie funzioni di gestione delle entrate.

L'Anacap, che non condivide nella maniera più assoluta la posizione della Ifel sulla correttezza dell'abolizione di una norma restrittiva dell'autonomia organizzativa degli Enti locali, in considerazione, peraltro, del fatto che l'abrogazione non è stata mossa da interessi pubblici, ha preso una forte e motivata posizione di contestazione sull'abominio giuridico in una nota indirizzata al Ministro delle Finanze, al Direttore Generale del MEF e anche alla Ifel, della quale si potrà prendere lettura nella sezione del presente Quaderno dedicato alle comunicazioni e circolari dell'Anacap.

Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi 531. Il comma 531 modifica il comma 27 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 al fine di destinare una quota parte del gettito proveniente dal tributo speciale per il deposito in discarica, dovuto

alle regioni, ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza dell'impianto, per la realizzazione di interventi di: miglioramento ambientale del territorio interessato; tutela igienico sanitaria dei cittadini residenti nel territorio limitrofi; sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale; gestione integrata dei rifiuti urbani (lettera a). La norma prevede, altresì, con una modifica al comma 30 del citato articolo 3, che nella legge regionale che stabilisce le modalità di versamento del tributo e la presentazione della dichiarazione del gestore dell'impianto, siano previste anche le modalità di ripartizione della quota spettante ai comuni di cui al nuovo comma 27, sulla base dei seguenti criteri generali: caratteristiche socio-economico ambientali dei territori interessati, superficie dei comuni interessati, popolazione residente nell'area interessata e sistema di viabilità asservita.

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ARERA 527. Il comma 527, attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, ridenominata "*Autorità di regolazione per energia e reti e ambiente - ARERA*", una serie di funzioni di regolazione e controllo sul ciclo dei rifiuti. L'Autorità agisce con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla normativa in materia di Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità (l. n.481 del 1995). La disposizione indica la finalità di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale, adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, "*armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse*", nonché di "*garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa comunitaria, superando così le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli enti locali interessati*" dalle stesse. Tra i compiti assegnati all'Autorità figurano altresì l'emanazione di direttive "per la separazione contabile e amministrativa della gestione la valutazione dei costi delle singole prestazioni", "la definizione di indici di valutazione dell'efficienza e dell'economicità" (lett. a); la definizione di livelli di qualità dei servizi" e la vigilanza sul loro svolgimento (lett. b); la promozione della trasparenza sui servizi resi e la tutela dei diritti degli utenti (lett. c e d); la definizione di schemi tipo dei contratti di servizio, la definizione degli schemi tariffari relativi alla Tari e all'accesso agli impianti di trattamento dei rifiuti, nonché l'approvazione delle tariffe degli impianti stessi (lett. e, f, g, h); verifica dei contenuti dei piani di ambito con poteri di formulare osservazioni e rilievi (lett. i); formulazione di proposte su attività comprese nel sistema integrato di gestione oggetto di concessione o autorizzazione - la anche con riferimento alle condizioni

di concorrenza - e di proposte di revisione della disciplina ingente, nonché segnalazione dei casi di “gravi inadempienze e di non corretta applicazione” (lett. I ed m). Queste nuove disposizioni dovranno essere coordinate con le attuali previsioni della normativa Tari e del Codice dell’Ambiente (d.lgs. n. 152 del 2016, che la norma cita solo con riferimento agli schemi contrattuali tipo), il quale affida al Ministero dell’Ambiente compiti in parte analoghi (ad esempio in materia di linee direttive sulla tariffazione). Infine, è opportuno ricordare che contrariamente a quanto più volte richiesto dall’Anci non è stata modificata la disposizione del comma 653 della legge n. 147 del 2013 (introdotta dalla legge finanziaria per il 2016), che impone al Comune, a decorrere dal 2018, di “avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard” nella determinazione dei costi del servizio e, quindi, nella definizione dei contratti di servizio. La richiesta di proroga di questa prescrizione era motivata in primo luogo dalla necessità di approfondire le analisi che sono svolte nell’ambito della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, così da assicurare dei riferimenti anche specificati per singole categorie di costo, attualmente non disponibili. È inoltre ovviamente necessario un congruo periodo di adeguamento dei contratti di servizio con i soggetti gestori, in raccordo con i diversi soggetti che oltre ai Comuni interagiscono nel sistema di gestione dei rifiuti urbani. L’istituzione dell’ARERA costituisce ora un ulteriore motivo per evitare l’applicazione estemporanea di indici di costo che possono non rivelarsi significativi. I compiti attribuiti alla Authority in materia di rifiuti consentono, infatti, di impostare un approfondimento specifico sui fabbisogni e sui costi standard delle diverse componenti del servizio rifiuti, così da fornire non solo ai Comuni, ma a tutti gli attori della complessa filiera della gestione dei rifiuti (aziende, Regioni, Autorità d’ambito) indicazioni e linee guida basate su elementi più solidi di standardizzazione dei costi in contesti geografici e territoriali molto differenziati. Per il comma 528 la denominazione “Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico” è mutata, ovunque compaia, in “Autorità di regolazione per energia e reti e ambiente” (ARERA). I componenti di detta Autorità sono cinque, compreso Presidente, e sono nominati, ai sensi dell’articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico d’intesa con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del Mare. È conseguentemente adeguata la normativa ingente, in base alla quale i componenti attuali sono in carica dall’1 febbraio 2011. Il comma 529 disciplina l’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità, in relazione ai compiti di regolazione e controllo in materia di gestione dei rifiuti: si attinge ad un contributo di importo non superiore all’uno per mille dei ricavi dell’ultimo esercizio, versato dai soggetti esercenti il servizio di gestione dei rifiuti. In ragione delle nuove competenze attribuite all’Autorità istituenda, la pianta organica dell’Autorità preesistente è incrementata in misura di 25 unità di ruolo da reperire in coerenza con la disciplina generale, di cui almeno il 50 per cento delle unità individuate

utilizzando le graduatorie, in essere alla data di entrata in vigore della disposizione, relative a selezioni pubbliche indette dall'Autorità preesistente. Il comma 530 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Proroga esenzione IMU su immobili inagibili per il terremoto del 2012.

La norma proroga fino al 31 dicembre 2018 il termine ultimo entro il quale i fabbricati inagibili, in quanto colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, sono esenti dall'applicazione dell'IMU. In particolare il comma 722 al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dal sisma, proroga fino al 31 dicembre 2018 il termine ultimo (previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 74 del 2012) entro il quale i fabbricati inagibili, a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, sono esenti dall'applicazione dell'IMU. Il comma 723 provvede alla copertura degli oneri finanziari, stimati in 20 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 6-bis, del decreto legge n. 95 del 2012. Il comma 724 prevede la corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

COMUNICATO DEL MEF SULLE DELIBERE E SUI REGOLAMENTI COMUNALI DISCIPLINANTI IL COSAP.

In data 11.01.2018 sul portale del Federalismo Fiscale è stato pubblicato il comunicato del MEF che, con decorrenza dall'anno d'imposta 2018, esonera i Comuni dall'obbligo di trasmettere al MEF medesimo le delibere e i regolamenti adottati in materia COSAP, ciò in quanto nell'ambito del servizio "*Normativa tributi enti locali*" è stato eliminato dalla sezione "*Gestione altri tributi comunali*" il tipo tributo "COSAP" in quanto entrata di natura patrimoniale e non tributaria. Per l'effetto, i regolamenti e le delibere tariffarie in materia di COSAP, avendo ad oggetto un'entrata di natura non tributaria, non rientrano nel novero degli atti per i quali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prevista la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze.

Con il suddetto comunicato il MEF si discosta dal prevalente orientamento Giurisprudenziale in materia.

ANAC: Linee guida n. 4 e 5 ex art. 36 e 78 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 59

L'Anac torna ad occuparsi degli appalti, introducendo le linee **guida n. 4**, redatte ai sensi dell'art. 36, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito "Codice dei contratti pubblici") che affida all'Anticorruzione la definizione delle modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato nonché la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. A seguito della modifica introdotta con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (cd. decreto correttivo), l'ANAC è altresì chiamata ad indicare specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza gara, nonché di effettuazione degli inviti in caso di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse.

Con le linee **guida n. 5**, del D.Lgs.n.18 aprile 2016 n. 50, l'Anac disciplina, invece, i "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici".

Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016

Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018

Di seguito le linee guida sopra richiamate.

1. Oggetto e ambito di applicazione

1.1 Le disposizioni di cui all'art. 36 del Codice dei contratti pubblici e le presenti linee guida si applicano alle stazioni appaltanti - ad eccezione delle imprese pubbliche e dei soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121 del Codice dei contratti pubblici - (di seguito solo "Stazioni appaltanti"), che intendono affidare lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui al Part. 35 del Codice:

- a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all'allegato IX;
- b) nei settori speciali, in quanto compatibili.

1.2 Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121 del Codice dei contratti pubblici, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE, in particolare quelli di non discriminazione in base alla nazionalità, parità di trattamento, di trasparenza a tutela della concorrenza.

1.3 Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'art. 3, comma 1, lett. *cccc*) del Codice dei contratti pubblici) e di negoziazione (di cui all'art. 3, comma 1, lett. *dddd*) del Codice dei contratti pubblici), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza. Per il ricorso a tali strumenti si applicano le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte nelle presenti linee guida.

1.4 Le stazioni appaltanti possono ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del Codice dei contratti pubblici).

1.5 Le stazioni appaltanti verificano se per un appalto o una concessione di dimensioni inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici vi sia un interesse transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia, quali, a titolo esemplificativo, il luogo dell'esecuzione, l'importanza economica e la tecnicità dell'intervento, le caratteristiche del settore in questione (si veda la Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 179/02), relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici»). Per l'affidamento di appalti e concessioni di interesse transfrontaliera certo le stazioni appaltanti adottano le procedure di gara adeguate e utilizzano mezzi di pubblicità atti a garantire in maniera effettiva ed efficace l'apertura del mercato alle imprese estere.

Le disposizioni di cui all'art. 36 del Codice dei contratti pubblici e le presenti Linee guida si applicano agli affidamenti di lavori, servizi e forniture di cui al paragrafo 1.1. posti in essere dalle stazioni appaltanti.

Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE.

Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza.

Le stazioni appaltanti possono discrezionalmente ricorrere alle procedure ordinarie anziché a quelle dell'art. 36 d.lgs. 50/2016.

Per l'affidamento di appalti e concessioni di interesse transfrontaliera certo le stazioni appaltanti adottano le procedure di gara adeguate e utilizzano mezzi di pubblicità atti a garantire in maniera effettiva ed efficace l'apertura del mercato alle imprese estere.

2. 11 valore stimato dell'appalto

2.1 Il valore stimato dell'appalto è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art 35 del Codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, volto a eludere la disciplina comunitaria, le stazioni appaltanti devono prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

2.2 Per le opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire, nel calcolo del valore stimato devono essere cumulativamente considerati tutti i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria anche se appartenenti a diversi lotti, connessi ai lavori oggetto di permesso di costruire. La previsione contenuta nell'art. 16, comma 2 bis, D.P.R. n. 380/2001 deve essere interpretata con riferimento alla disciplina delle procedure di gara contenuta nel D.Lgs. n. 50/2016, trovando applicazione l'art. 5,

paragrafo 8, della Direttiva 2014/24/UE e le norme di cui all'art 35, D.Lgs. n. 50/2016.

Al fine di evitare il frazionamento artificioso degli appalti si applicano le disposizioni di cui all'art 35 del Codice dei contratti pubblici. Ciò vale anche per le opere a scomputo di cui all'art 36, comma 3 e 4 del Codice dei contratti pubblici,

3. Principi comuni

3.1 L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli artt 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti possono applicare altresì le disposizioni di cui all'art 50 del Codice dei contratti pubblici sulle clausole sociali.

3.2 Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al richiamato art. 36, le stazioni appaltanti garantiscono in aderenza:

- a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;

- g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- j) ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- k) al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

3.3 Le stazioni appaltanti tengono conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

3.4 Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice dei contratti pubblici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice dei contratti pubblici).

3.5 Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 95, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, gli affidamenti possono essere aggiudicati con il criterio del minor prezzo (si vedano anche le Linee guida n. 2 in materia di "Offerta economicamente più vantaggiosa"7).

3.6 Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti nei casi in cui il precedente affidamento al contraente uscente, ovvero all'operatore economico invitato e non affidatario, abbia avuto ad oggetto una commessa identica o analoga a quella di cui trattasi. La rotazione non si applica laddove l'affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato,

nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite, dal Codice ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici selezionati. La stazione appaltante, in apposito regolamento (di contabilità ovvero regolamento specifico disciplinante le procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori), può prevedere delle fasce suddivise per valore economico degli affidamenti, sulle quali applicare la rotazione. Le fasce devono essere differenziate per forniture/servizi e lavori e i valori di riferimento devono essere opportunamente motivati e possono tenere conto per i lavori delle soglie previste per la qualificazione. In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non deve essere aggirata per effetto di: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici.

3.7 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e degli affidamenti, di tutela dell'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, nonché dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale e del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi. Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti si applica alle procedure, che abbiano ad oggetto commesse identiche o analoghe a quelle precedenti, nelle quali la stazione appaltante opera limitazioni al numero di operatori economici selezionati. I regolamenti interni possono prevedere fasce, suddivise per valore, sulle quali applicare la rotazione degli operatori economici. Il rispetto del principio di rotazione fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. L'affidamento diretto o il reinvito all'operatore economico invitato in occasione del precedente affidamento, e non affidatario, deve essere motivato.

praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvio al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da

4. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro

4.1 L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) del Codice dei contratti pubblici, in conformità all'art. 36, comma 2, lett. a) del predetto Codice.

4.2 I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante a cura del responsabile unico del procedimento.

4.1 L'avvio della procedura

4.1.1 Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice dei contratti pubblici e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

4.1.2 La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre ovvero l'atto a essa equivalente contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

4.1.3 Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'art. 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici.

Le procedure semplificate di cui all'art 36 del Codice dei contratti pubblici

prendono avvio con la determina a contrarre o con atto ad essa equivalente, contenente, tra l'altro, l'indicazione della procedura che si vuole seguire con una sintetica indicazione delle ragioni. Il contenuto del predetto atto può essere semplificato, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00, in caso di affidamento diretto o di lavori in amministrazione diretta.

4.2 I requisiti generali e speciali

4.2.1 L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti minimi di:

- a) idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
- b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- c) capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

4.2.2 Per importi fino a 5.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autocertificazione acquisita dall'operatore economico, in applicazione del D.P.R. n. 445/00, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del Codice e speciale, se previsti, unitamente alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento muco di regolarità contributiva

(DURC) nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, L. 190/2012). Resta ferma la possibilità, per il responsabile del procedimento, di effettuare, preventivamente e successivamente, le verifiche ritenute opportune. Laddove, all'esito del controllo, emergesse il difetto dei requisiti in questione, la stazione appaltante, in attuazione di espressa previsione contrattuale, procede alla risoluzione del contratto, alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità e ad ANAC, all'incameramento della cauzione definitiva, ove richiesta, non procedendo al pagamento dei corrispettivi, se non in riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

4.2.3 Per importi oltre 5.000,00 euro e non superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autocertificazione acquisita dall'operatore economico, in applicazione del D.P.R. n. 445/00, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del Codice e speciale, se previsti. La stazione appaltante, prima di procedere alla stipula del contratto, consulta comunque il casellario ANAC ed effettua la verifica relativa ai requisiti di cui all'art. 80, commi 1, 4 e 5, lett. b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, L. 190/2012). Resta ferma la possibilità, per il responsabile del procedimento, di effettuare, preventivamente e successivamente, le verifiche ritenute opportune. Si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 4.2.2, ultimo periodo.

4.2.4 Per importi superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art 1, comma 52, L. 190/2012).

<p>L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti speciali richiesti dalla stazione appaltante. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità</p>

economico/finanziaria e tecnico/professionale. Per gli affidamenti diretti di importo fino a 20.000,00 euro sono consentite semplificazioni nel procedimento di verifica dei requisiti, secondo quanto previsto ai paragrafi 4.2.2 e 4.2.3 delle presenti Linee guida.

4.3 I criteri di selezione, la scelta del contraente e l'obbligo di motivazione

4.3.1 In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione. A tal fine, la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa fomiti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza. Si richiama quanto previsto ai paragrafi 3.6 e 3.7 in merito all'applicazione del principio di rotazione.

4.3.2 Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento (ad esempio regolamento di contabilità) già adottato dalla stazione appaltante, che tiene conto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il regolamento stesso nella determina ovvero nell'atto equivalente redatti in modo semplificato.

4.3.3 In caso di affidamento diretto, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'art. 93, comma 1, del Codice dei contratti pubblici. La stazione appaltante ha, altresì, la facoltà di esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva di cui all'art 103 del Codice dei contratti pubblici, in casi specifici, e alle condizioni dettate dal comma 11 del citato art 103.

4.4 La stipula del contratto

La stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell'affidatario e verifica il possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli di carattere speciale eventualmente richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente, **fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 4.2.2 e 4.2.3 delle presenti Linee guida.**

La motivazione può essere espressa in forma sintetica nei casi indicati al paragrafo 4.3.2.

4.4.1. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.

4.4.2 Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice dei contratti pubblici non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.

La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.32, comma 10, lett.b) e comma 14, Codice dei contratti pubblici.

5. La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e per l'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35

5.1 Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, per i lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro ovvero per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee, sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. La stazione appaltante può eseguire i lavori anche in amministrazione diretta, fatta salva l'applicazione della citata procedura negoziata per l'acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.

5.2 La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante, e contiene informazioni analoghe a quelle di cui al paragrafo 4.1.2.

5.3 Successivamente la procedura si articola in tre fasi:

- a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
- b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell'affidatario;
- c) stipulazione del contratto.

5.1 L'indagine di mercato e l'elenco degli operatori economici

5.1.1 Le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui vengono disciplinate:

- a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione in armonia con quanto previsto ai precedenti paragrafi 3.6 e 3.7;
- b) le modalità di costituzione e revisione dell'elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo;
- c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

5.1.2 L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

5.1.3 Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. La stazione appaltante deve comunque tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

5.1.4 La stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", o ricorre ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

5.1.5 L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

5.1.6 La stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti, secondo le modalità di seguito individuate, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice dei contratti pubblici. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. L'avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante

pubblicazione sul profilo del committente nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o altre forme di pubblicità. Il predetto avviso indica i requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo in cui l’amministrazione intende suddividere l’elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. L’operatore economico può richiedere l’iscrizione limitata ad una o più fasce di importo ovvero a singole categorie. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell’amministrazione allegati all’avviso pubblico, eventualmente facendo ricorso al DGUE. L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.

5.1.7 L’iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L’operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L’operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa.

5.1.8 La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell’istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute.

5.1.9 La stazione appaltante prevede le modalità di revisione dell’elenco, con cadenza prefissata — ad esempio semestrale — o al verificarsi di determinati eventi, così da disciplinarne compiutamente modi e tempi di variazione (i.e. cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell’elenco). La trasmissione della richiesta di conferma dell’iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l’operatore economico può darvi riscontro tramite PEC. La stazione appaltante esclude, altresì, dagli elenchi gli operatori economici che secondo motivata valutazione della stessa stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale. Possono

essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

5.1.10 Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante.

5.1.11 Gli elenchi di operatori economici vigenti possono continuare ad essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, purché compatibili con il Codice dei contratti pubblici e con le presenti linee guida, provvedendo nel caso alle opportune revisioni.

Le amministrazioni possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui vengono disciplinate: a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo; b) le modalità di costituzione dell'elenco dei fornitori, distinti per categoria e fascia di importo; c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta.

Lo svolgimento delle indagini di mercato non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.

La stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'indagine di mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità.

La stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli anche da elenchi appositamente costituiti, a seguito di avviso pubblico, secondo le modalità indicate nei paragrafi 5.1.6 e seguenti delle presenti linee guida.

Gli operatori economici invitati posseggono i requisiti generali di moralità di cui all'art. 80 del d.lgs 50/2016 ed i requisiti speciali richiesti dall'avviso. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale.

5.2 Il confronto competitivo

5.2.1 Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, la stazione appaltante

seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero non inferiore a quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett.b) del Codice dei contratti pubblici. Nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato ovvero di costituzione dell'elenco, la stazione appaltante indica i criteri di selezione, che devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, e nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Se non ritiene di poter invitare tutti gli operatori economici risultanti dall'indagine di mercato o presenti nell'elenco, la stazione appaltante deve indicare, nell'avviso, il numero massimo di operatori che selezionerà ai fini del successivo invito, e i relativi criteri, nel rispetto dei principi di cui al precedente periodo. La stazione appaltante tiene comunque conto del valore economico dell'affidamento nonché della volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 97, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.

5.2.2 Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice dei contratti pubblici la stazione appaltante è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. Si richiama quanto previsto ai paragrafi 3.6 e 3.7.

5.2.3 Nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numero di operatori economici superiore a quello ritenuto dalla stazione appaltante e non siano stati previsti, prima dell'avvio dell'indagine di mercato o dell'istituzione dell'elenco degli operatori economici, criteri ulteriori di selezione in conformità a quanto previsto dal paragrafo 5.2.1, secondo periodo, la stazione appaltante procede al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine di mercato o nell'avviso di costituzione dell'elenco. In tale ipotesi, la stazione appaltante rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

5.2.4 La stazione appaltante indica nella determina a contrarre o nell'atto equivalente il procedimento applicato per la selezione dei fornitori.

5.2.5 La stazione appaltante invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall'art. 75, comma 3,

del Codice oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico.

5.2.6 L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice dei contratti pubblici e motivando nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo di cui al comma 4 del predetto art. 95. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP;
- j) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell'art. 97, comma 8, D.Lgs. n.50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- k) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo occorre altresì specificare, per l'ipotesi in cui sia sorteggiato imo dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell'art. 97, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, che: a) l'esclusione

del 20% o del 10% delle offerte ammesse è applicata sia per il calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali offerti sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media; b) si accantonano solo quelle offerte necessarie per raggiungere la soglia del 20% (o del 10%), indipendentemente dalla presenza di più offerte con identico ribasso percentuale; c) a prescindere dal metodo sorteggiato, deve essere indicato il numero di decimali per il ribasso offerto da considerare per il calcolo dell'anomalia;

l) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;

m) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il Rup o il seggio di gara procedono all'apertura dei plichi e della documentazione amministrativa.

5.2.7 Le sedute di gara, siano esse svolte dal Rup che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche e le relative attività devono essere verbalizzate.

5.2.8 Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel coreo della procedura, è regolata dall'art. 36, comma 5, del Codice dei contratti pubblici.

La stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari ai minimi previsti dall'art. 36 del Codice dei contratti pubblici, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre ovvero dell'atto equivalente. La stazione appaltante è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la stazione appaltante procede al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine di mercato o nell'avviso di costituzione dell'elenco e che, in ogni caso, venga evitata la conoscibilità dei soggetti invitati, prima della scadenza dei termini di ricezione delle offerte. La stazione appaltante invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati. L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno quelli indicati al paragrafo 5.2.6 delle presenti linee guida. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario. La stazione appaltante può effettuare verifiche nei confronti degli

altri operatori economici invitati, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000.

5.3 La stipula del contratto

5.3.1 Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

5.3.2 Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice dei contratti pubblici è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

5.3.3 Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell'operato della stazione appaltante, quest'ultima a esito della procedura negoziata pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate.

La stipula del contratto avviene nel rispetto di cui all'art.32, comma 10, lett. b) e comma 14, del Codice dei contratti pubblici

6. La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro

6.1 I contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro possono essere affidati mediante procedura negoziata, con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

6.2 La procedura delineata ricalca quella dettata all'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice dei contratti pubblici ed esplicitata al paragrafo 5 delle presenti linee guida, con l'estensione a quindici del numero minimo di operatori economici da invitare al confronto competitivo. Valgono, pertanto, le osservazioni e le indicazioni fornite nei paragrafi precedenti anche in riferimento ai requisiti di

carattere generale. I requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovati dall'attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto dell'affidamento.

6.3 Considerata l'ampiezza del limite di soglia fino a 1.000.000,00 di euro e i rischi insiti (per definizione) nella possibilità di affidare tramite procedura negoziata una porzione ragguardevole dell'intero mercato degli appalti di lavori, appare tanto più necessaria l'individuazione di meccanismi idonei a garantire la trasparenza della procedura e la parità di trattamento degli operatori economici. In particolare si richiamano gli oneri motivazionali già esplicitati nei paragrafi precedenti. Per affidamenti di importo elevato, superiori a 500.000 euro, le stazioni appaltanti motivano il mancato ricorso a procedure ordinarie che prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti.

6.4 Ai sensi dell'alt, art. 32, comma 10, si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

La procedura per l'affidamento di lavori di cui all'art. 36, comma 2, lett. c), del Codice dei contratti pubblici è del tutto simile a quella di cui all'art. 36, comma 2, lett. b), del medesimo Codice, come esplicitata al paragrafo 5 delle presenti Linee guida. L'invito è rivolto ad almeno quindici operatori. I requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovati dall'attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto dell'affidamento. Per affidamenti di importo elevato, superiori a 500.000 euro, le stazioni appaltanti motivano il mancato ricorso a procedure ordinarie che prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti.

LINEE GUIDA N. 5

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 78 del d.lgs. 19 aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice dei contratti pubblici), con le presenti linee guida vengono definiti i criteri e le modalità per l'iscrizione all'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici (di seguito Albo) da parte dei soggetti dotati di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto. Con successivo Regolamento saranno definite le modalità per la trasmissione della documentazione necessaria per l'iscrizione all'Albo.

Le disposizioni contenute nelle presenti linee guida non si applicano alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatoti che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli 115-121 del Codice.

Premessa

1. Ai sensi dell'art. 77 del Codice dei contratti pubblici la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, compete a una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. Per poter far parte della commissione gli esperti devono necessariamente essere iscritti all'Albo, anche se appartenenti alla stazione appaltante che indice la gara. È da considerarsi interno alla stazione appaltante il commissario di gara scelto tra i dipendenti dei diversi enti aggregati ai sensi dell'art. 37, commi 3 e 4, del Codice dei contratti pubblici, anche se gli stessi non hanno perfezionato l'iter di costituzione delle forme aggregative di cui ai citati commi, a condizione che abbiano deliberato di dare vita alle medesime. Appartengono sempre alla stazione appaltante e non devono essere iscritti all'albo il segretario e il custode della documentazione di gara, se diverso dal segretario.
2. L'Albo è composto da:
 - a) una sezione ordinaria contenente l'elenco degli esperti che possono essere selezionati dall'Autorità a seguito di richiesta delle stazioni appaltanti nonché direttamente dalle stesse quando ricorrano le condizioni di cui al punto 3;
 - b) una sezione speciale, prevista dall'art. 77, comma 3, per le procedure di aggiudicazione svolte da Consip S.p.A., Invitalia S.p.A. e dai Soggetti Aggregatoti Regionali di cui all'art. 9 del d.l. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 89/2014.
3. In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, le stazioni appaltanti hanno la possibilità di nominare alcuni componenti interni, escluso il Presidente, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di non particolare complessità i sistemi dinamici di **acquisizione di cui all'art. 55 del Codice dei contratti pubblici**, le procedure interamente gestite tramite piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi dell'art. 58 del Codice dei contratti pubblici e quelle che prevedono l'attribuzione di un

punteggio tabellare secondo criteri basati sul principio on/off (in presenza di un determinato elemento è attribuito un punteggio predeterminato, senza alcuna valutazione discrezionale, in assenza è attribuito un punteggio pari a zero) sulla base di formule indicate nella documentazione di gara.

- 4. Nel caso di affidamento di contratti per servizi e forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, relativi ad attività di ricerca e sviluppo, in considerazione della specificità dei profili, la stazione appaltante, quando ritiene che ricorrano le ragioni di cui all'art. 77, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, invia entro 30 giorni antecedenti il termine per la richiesta dell'elenco di candidati, una richiesta motivata all'Autorità per la selezione di componenti scelti tra un ristretto numero di esperti anche interni della medesima stazione appaltante. Nella richiesta, la stazione appaltante deve indicare i motivi per cui ritiene che non si possa far ricorso a esperti selezionati con estrazione tra quelli presenti nelle sottosezioni dell'Albo. L'Autorità, può richiedere integrazioni alla documentazione prodotta o convocare in audizione la stazione appaltante. Ove l'Autorità non concordi su tutti o parte dei profili proposti procede con i criteri ordinari di estrazione nella sottosezione che la stazione appaltante deve comunque indicare nella richiesta.**
5. L'elenco degli esperti iscritti all'Albo è pubblicato sul sito dell'Autorità. Sono sottratti alla pubblicazione i dati personali non pertinenti o eccedenti rispetto al fine di rendere conoscibile l'Albo.

1. Adempimenti delle stazioni appaltanti e la funzionalità delle commissioni giudicatrici

1.1 Nei documenti di gara, le stazioni appaltanti devono fornire informazioni dettagliate sulla composizione della commissione giudicatrice, sulle modalità di scelta degli eventuali componenti interni e di nomina del presidente, nonché sulle funzioni e compiti della commissione. La stazione appaltante deve indicare:

- 1) numero di membri della commissione giudicatrice (3 o 5). Al fine di ridurre i costi della gara e velocizzare i tempi di aggiudicazione è opportuno che le stazioni appaltanti prevedano un numero di commissari, di regola, pari a 3, salvo situazioni di particolare complessità nel quale il numero di commissari può essere elevato a 5;
- 2) caratteristiche professionali dei commissari di gara. I commissari devono essere iscritti nelle sottosezioni che individuano le professionalità possedute. La stazione appaltante deve motivare adeguatamente circa le professionalità

richieste per la valutazione dell'offerta dal punto di vista tecnico ed economico. In generale sarà necessario ricorrere a esperti caratterizzati da professionalità distinte, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:

- 1) contratti misti di appalto;
 - 2) gare su più lotti distinti, con unica commissione giudicatrice;
 - 3) affidamenti particolarmente complessi, ad esempio finanza di progetto, che richiedono la presenza di esperti di aree diverse.
- 3) qualora ne ricorrano le condizioni, numero di componenti interni della commissione. A tal fine occorre contemperare le esigenze di contenimento dei tempi e dei costi, insite nella scelta di commissari interni, con quelle di imparzialità, qualità degli affidamenti e prevenzione della corruzione, alla base dell'art. 77 del Codice dei contratti pubblici. **Con l'eccezione degli affidamenti di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo di cui all'art. 77, c. 3**, la nomina di commissari interni, una volta entrato a regime il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, di cui all'art. 38 del Codice dei contratti pubblici, può essere effettuata solo quando nell'Albo vi siano un numero di esperti della stazione appaltante sufficiente a consentire il rispetto dei principi di indeterminatezza del nominativo dei commissari di gara prima della presentazione delle offerte (di cui all'art. 77, comma 7 del Codice dei contratti pubblici) e della rotazione delle nomine (di cui all'art. 77, comma 3 del Codice dei contratti pubblici). Nelle more le stazioni appaltanti procederanno alla nomina degli interni iscritti all'albo, nei limiti delle disponibilità in organico.
- 4) modalità di selezione dei componenti, esterni e interni, prevedendo che la nomina dei commissari avviene dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Inoltre, per quanto riguarda i componenti esterni, l'art. 77 stabilisce che:
- a) l'Autorità ha cinque giorni di tempo per inviare la lista dei candidati decorrenti dalla data di invio della richiesta da parte della stazione appaltante;
 - b) la stazione appaltante procede con sorteggio pubblico alla scelta dei candidati;
 - c) i sorteggiati devono pronunciarsi, al momento dell'accettazione dell'incarico, in merito all'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione.
- Ferma restando la libertà della stazione appaltante di scegliere il momento d'invio della richiesta all'Autorità della lista di candidati, purché successiva al momento di presentazione delle offerte, è opportuno che questa avvenga in prossimità della seduta in cui si aprono le offerte tecniche, almeno 15 giorni prima. Contestualmente all'invio della richiesta, la stazione appaltante rende nota la data e le modalità del sorteggio. Procedure analoghe devono essere seguite dalla stazione appaltante per la nomina dei componenti interni;
- 5) compiti attribuiti alla commissione giudicatrice. Il Codice dei contratti

pubblici prevede che la commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche. La stazione appaltante può prevedere ulteriori adempimenti per la commissione, purché questi siano indicati nella documentazione di gara. Tra questi è da ricomprendere l'ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche, rimessa a quest'ultimo dalle Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016. Alla commissione non possono essere attribuiti compiti di amministrazione attiva, che competono alla stazione appaltante;

- 6) criteri per la scelta del Presidente. Tra i criteri possono essere previsti quello della competenza, la valutazione dei curricula, gli anni di esperienza maturati o il sorteggio;
- 7) durata prevista per i lavori della commissione giudicatrice, numero di sedute, pubbliche o riservate, previste per la commissione e i mezzi tecnici necessari per consentire ai commissari che ne facciano richiesta di lavorare a distanza, in modo da assicurare la riservatezza delle comunicazioni;
- 8) modalità di svolgimento dei lavori da parte della commissione. In generale la commissione i) apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica **dell'integrità e della** presenza dei documenti **richiesti nel bando di gara ovvero della lettera di invito**; ii) in una o più sedute riservate, o lavorando da remoto, mediante un canale telematico che assicuri l'autenticità nonché la riservatezza delle comunicazioni, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito; iii) successivamente, in seduta pubblica, la commissione da lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, procede alla individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice dei contratti pubblici ovvero indica al RUP le offerte che, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 6 del Codice dei contratti pubblici appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo.

1.2 L'Autorità con **ulteriori Linee Guida** disciplina:

- a) le procedure informatiche per garantire la casualità della scelta;
- b) le modalità per garantire la corrispondenza tra la richiesta di professionalità da parte della stazione appaltante e la sezione di riferimento dell'Albo;
- c) **le modalità per garantire la rotazione degli esperti. Al riguardo rilevano il numero di incarichi effettivamente assegnati;**
- d) le comunicazioni che devono intercorrere tra l'Autorità, stazioni appaltanti e i commissari di gara per la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo;
- e) i termini del periodo transitorio da cui scatta l'obbligo del ricorso

all'Albo.

- 1.3 Le stazioni appaltanti, una volta ricevuto l'elenco dei candidati, devono procedere al sorteggio pubblico, con procedure che garantiscano almeno la piena conoscenza della data del sorteggio e delle modalità di svolgimento dello stesso da parte di tutti i concorrenti. A tal fine esse dovranno indicare sul profilo di committente la data e la seduta apposita, ovvero altra seduta utile anche all'esercizio di altre funzioni, in cui svolgerà il sorteggio.
- 1.4 Al fine di velocizzare le operazioni di selezione della commissione giudicatrice, la stazione appaltante, al momento in cui riceve l'elenco dei candidati, comunica a questi ultimi l'oggetto della gara, il nominativo delle imprese ammesse, la data del sorteggio, quella per l'accettazione dell'incarico e quella della seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche, cui la commissione deve partecipare. In tal modo il candidato è messo fin da subito nella condizione di poter valutare l'esistenza di cause di incompatibilità e di impossibilità a svolgere l'incarico, **nonché, nel caso dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, attivare le procedure per la richiesta dell'autorizzazione di cui al punto 3.7. In caso di sussistenza delle predette cause di incompatibilità e/o impossibilità o di diniego dell'autorizzazione**, il candidato ne dà tempestiva comunicazione alla stazione appaltante.
- 1.5 La stazione appaltante pubblica tempestivamente, comunque prima dell'insediamento della commissione, sul profilo del committente, nella sezione "amministrazione trasparente", la composizione della commissione giudicatrice, i curricula dei componenti (art. 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici), il compenso dei singoli commissari e il costo complessivo, sostenuto dall'amministrazione, per la procedura di nomina. **La stazione appaltante dà comunicazione all'Autorità dell'avvenuta pubblicazione entro 3 giorni dalla stessa.**
- 1.6 Nella valutazione dell'offerta tecnica la commissione di gara opera in piena autonomia rispetto alla stazione appaltante e deve valutare il contenuto dell'offerta secondo i criteri motivazionali presenti nei documenti di gara. Le stazioni appaltanti **assicurano gli** strumenti di ausilio ai commissari di gara per risolvere questioni di tipo amministrativo **al fine di non determinare** interferenze nel processo di valutazione delle offerte.
- 1.7 Ai fini della prevenzione della corruzione **il presidente della** commissione e/o i singoli commissari segnalano immediatamente all'Autorità e, ove ravvisino ipotesi di reato, alla Procura della Repubblica competente qualsiasi tentativo di condizionamento della propria attività da parte di concorrenti, stazione appaltante e, in generale, di qualsiasi altro soggetto in grado di influenzare l'andamento della gara.
- 1.8 In caso di impedimento di uno o più candidati designati, ovvero in presenza di una causa ostativa di cui ai paragrafi 2 e 3, sarà individuato un sostituto nella rosa dei soggetti proposti dall'Autorità. Se i soggetti in Usta non sono

sufficienti, la stazione appaltante richiede all'Autorità un'integrazione alla lista dei candidati.

2. Comprovata esperienza e professionalità

Sezione ordinaria

- 2.1** La sezione ordinaria dell'Albo è divisa in sottosezioni individuate sulla base della normativa ordinistica e della nuova classificazione delle professioni CP2011, adottata dall'Istat in recepimento della International Standard Classification of Occupations - Isco08, dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. L'elenco delle sottosezioni è contenuto nell'Allegato. L'Allegato è aggiornato periodicamente con deliberazione dell'Autorità, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
- 2.2** Possono iscriversi a ciascuna sottosezione i seguenti soggetti:
- a.. professionisti la cui attività è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
 - b. professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
 - c.. dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1 lett. a) del Codice dei contratti pubblici;
 - d. professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate.
- 2.3** I professionisti esercenti professioni regolamentate per poter essere iscritti nell'Albo devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
- a) iscrizione all'ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 10 anni;
 - b) rispetto degli obblighi formativi di cui all'art. 7 del cLP.R. 7 agosto 2012, n. 137;
 - c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall'ordine o dal collegio nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
 - d) regolarità degli obblighi previdenziali;
 - e) possesso della copertura assicurativa obbligatoria di cui all'art. 5 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, per la copertura di danni all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;
 - f) aver svolto, nell'ultimo triennio, almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi **relativi alla sottosezione** per cui si chiede l'iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione. È valutabile tra gli

incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica **o alla specifica sottosezione per cui si chiede l'iscrizione.**

2.4 I professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- a) eventuale iscrizione a un'associazione professionale di cui all'art. 2, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 o abilitazione all'esercizio di professioni non regolamentate da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 10 anni. In assenza di abilitazione o iscrizione a un'associazione professionale, documentazione attestante lo svolgimento dell'attività professionale per un periodo pari a quello di cui al periodo precedente;
- b) eventuale assolvimento della formazione permanente di cui all'art. 2, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
- c) in caso di iscrizione a un'associazione professionale, assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dalla stessa nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
- d) certificato di conformità alla norma tecnica UNI per la singola professione, laddove prevista, ai sensi dell'art. 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
- e) regolarità degli obblighi previdenziali;
- f) possesso di una copertura assicurativa che copra i danni che possono derivare dall'attività di commissario di gara, per la copertura di danni all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;
- g) aver svolto almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi **relativi alla sottosezione** per cui si chiede l'iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica **pubblica o alla specifica sottosezione per cui si chiede l'iscrizione.**

2.5 I dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici possono essere iscritti se dimostrano di possedere i requisiti di cui ai punti 2.3 o 2.4. In alternativa i dipendenti delle amministrazioni

aggiudicatrici devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- a) essere alla dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 10 anni e avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento;
- b) abilitazione all'esercizio dell'attività professionale laddove prevista;

- c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento;
- d) possesso di una copertura assicurativa **per poter svolgere la funzione di commissario in amministrazioni diverse da quelle di appartenenza** che copra i danni che possono derivare dall'attività di commissario di gara, per la copertura di danni all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi. **L'assenza di un'adeguata copertura assicurativa preclude la possibilità di svolgere incarichi all'esterno della propria amministrazione;**
- e) aver svolto almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi **relativi alla sottosezione** per cui si chiede l'iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica **o alla specifica sottosezione per cui si chiede l'iscrizione.**

2.6 I professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate possono essere iscritti se dimostrano di possedere i requisiti di cui ai punti 2.3, 2.4 o 2.5. In alternativa devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- a) svolgere la propria attività nel settore di riferimento da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 10 anni;
- b) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione con efficacia sospensiva;
- c) possesso di una copertura assicurativa che copra i danni che possono derivare dall'attività di commissario di gara, per la copertura di danni all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;
- d) aver svolto almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi **relativi alla sottosezione** per cui si chiede l'iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica **o alla specifica sottosezione per cui si chiede l'iscrizione.**

2.7 Il personale in quiescenza può essere iscritto all'Albo, purché in possesso dei requisiti di cui ai punti 2.3, 2.4, 2.5 o 2.6, secondo quanto previsto dalla

Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica 4 dicembre 2014, n. 6, *Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9 del decreto legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n.90.*

2.8 In caso di passaggio tra le categorie di cui al punto 2.2, l'esperto per dimostrare di possedere i requisiti di comprovata competenza e professionalità previsti nei punti precedenti **può cumulare i requisiti posseduti.**

2.9 Sono considerati di **particolare complessità, in via esemplificativa ma non esaustiva**, gli affidamenti relativi a:

- a) procedure di project financing;
- b) lavori, servizi o forniture a elevato contenuto tecnologico;
- c) lavori, servizi o forniture caratterizzati da significativa innovatività;
- d) lavori da svolgersi in particolari circostanze ambientali, climatiche, geologiche (ad esempio in aree sismiche, zone soggette ad alluvioni, zone con particolari caratteristiche orografiche)
- e) lavori aventi ad oggetto la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di beni ambientali e culturali, anche nel sottosuolo;
- f) lavori relativi al settore ambientale, con particolare riferimento, ad es., alle attività di bonifica dei siti inquinati ovvero quelle di gestione di rifiuti pericolosi;
- g) forniture di dispositivi medici.

Sezione speciale

2.10. Possono iscriversi nella Sezione speciale dell'Albo i dipendenti di Consip S.p.A., Invitalia S.p.A. e dei Soggetti Aggregatori Regionali di cui all'art. 9 del d.l. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 89/2014, nonché gli esperti che hanno prestato attività di consulenza per i medesimi soggetti per un periodo non inferiore a due anni.

2.11 Possono essere, altresì, iscritti alla Sezione speciale i dirigenti delle amministrazioni aggiudicatrici, i primari ospedalieri e le posizioni assimilate.

2.12 Per essere iscritti alla Sezione speciale i soggetti di cui ai punti 2.10 e 2.11 devono essere in possesso dei medesimi requisiti di cui ai punti 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6.

2.13La Sezione speciale si articola nelle medesime sottosezioni di cui al punto 2.1.

3. Requisiti di moralità e compatibilità

Condizioni di iscrizione

3.1 Non possono essere iscritti all'Albo, né far parte della commissione

giudicatrice neppure come segretario o custode della documentazione di gara:

- a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- d) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche interazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- g) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a)

e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

- 3.2** Le cause di esclusione di cui al punto 3.1 operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
- 3.3** Non possono, altresì, essere iscritti all'Albo coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

La riabilitazione

- 3.4** La sentenza di riabilitazione, ovvero il provvedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, costituiscono causa di estinzione delle esclusioni di cui al punto 3.1
- 3.5** La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino della causa di esclusione.

La dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità o di astensione

- 3.6** Al momento dell'accettazione dell'incarico, o in una fase antecedente, i commissari di gara devono dichiarare l'inesistenza delle cause d'incompatibilità o di astensione. L'assenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione previste dall'art. 77 del Codice dei contratti pubblici e dalle presenti Linee guida deve persistere per tutta la durata dell'incarico. Si tratta in particolare di:
- a) **le cause di incompatibilità di cui all'art. 77, comma 4, del Codice dei contratti pubblici;**
- b) non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l'affidamento in esame. Non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. In particolare, non possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, cimatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di

cui sia amministratore o gerente o dirigente;

c) non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, per l'amministrazione che ha indetto la gara.

3.7 Il dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici deve produrre, **oltre alla dichiarazione sull'insussistenza delle cause ostative previste dall'articolo 77 del Codice dei contratti pubblici e dalle presenti Linee guida e di impedimento all'incarico**, anche l'autorizzazione di cui all'articolo 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001 della propria amministrazione, o per chi non è assoggettato alla disciplina di cui al d.lgs. 165/2001 nei casi in cui è prevista dagli ordinamenti peculiari delle singole amministrazioni.

4. Modalità di iscrizione e di aggiornamento dell'Albo

L'iscrizione all'Albo

- 4.1** I candidati in possesso dei requisiti di esperienza, di professionalità e di onorabilità sopra descritti possono iscriversi all'Albo, secondo le modalità e i tempi previsti dall'Autorità nel proprio regolamento- La dichiarazione del possesso dei requisiti di moralità avviene compilando formulari predisposti dall'Autorità.
- 4.2** I candidati **fanno domanda di iscrizione** accedendo direttamente al sito dell'ANAC, all'indirizzo comunicato con successivo atto, riempiendo i campi obbligatori e facoltativi e caricando la documentazione richiesta, inclusa copia di un documento di riconoscimento. Alla domanda deve essere allegato un indirizzo PEC per le successive comunicazioni.
- 4.3** I candidati possono, in alternativa alla documentazione a comprova dei requisiti di esperienza e professionalità, presentare al momento della registrazione una certificazione del proprio stato rilasciata, su domanda, dall'ordine, collegio, associazione professionale o amministrazione di appartenenza, che attesti il possesso dei predetti requisiti di cui al punto 2. Tale certificazione rileva ai fini della verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione.
- 4.4** L'iscrizione all'Albo sarà possibile nelle date indicate dall'Autorità, con apposita comunicazione. A cadenze prestabilite sarà possibile procedere con nuove iscrizioni.
- 4.5** **Fino alla piena interazione dell'Albo con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, la verifica dei requisiti dei commissari estratti è effettuata con le modalità di cui all'art. 216, comma 12 del Codice dei contratti**

pubblici. Successivamente alla piena interazione le stazioni appaltanti verificano i requisiti di cui all'art. 77, comma 9 del Codice dei contratti pubblici, mentre l'Autorità verifica gli ulteriori requisiti di cui al paragrafo 3.1.

L'aggiornamento dell'Albo

- 4.6 L'Autorità procede alla verifica, a campione, sulla correttezza e sul mantenimento nel tempo di quanto autodichiarato per l'iscrizione, anche avvalendosi dell'ausilio del Corpo della Guardia di Finanza, ai sensi dell'art. 213, comma 5, del Codice dei contratti pubblici.**
- 4.7** Periodicamente sono inviate richieste agli esperti presenti nell'elenco per verificare il permanere dei requisiti d'iscrizione. Gli esperti, una volta ricevuta la richiesta, devono inviare entro 30 giorni dal ricevimento, una dichiarazione formale, su un modello predisposto dall'Autorità, del permanere dei requisiti.
- 4.8** Nel caso di modifiche delle condizioni soggettive (ad esempio un pubblico dipendente che cambia amministrazione o un esperto che cambia indirizzo PEC), che non incidono sul possesso dei requisiti è necessaria, comunque, un'immediata segnalazione al fine dell'aggiornamento dell'Albo. Ciò per permettere al sistema di funzionare; si ricorda, ad esempio, che le comunicazioni con gli esperti avvengono esclusivamente via PEC.
- 4.9** La circostanza di ritrovarsi in una delle condizioni di cui al paragrafo 3, incidendo su un elemento fondamentale per svolgere il ruolo di commissario di gara, deve essere immediatamente segnalata all'Autorità da parte del soggetto interessato e/o della stazione appaltante in sede di verifica del permanere dei requisiti del commissario. Le stazioni appaltanti **devono comunicare, ai sensi degli artt. 216, comma 12 e 77, comma 9 del Codice dei contratti pubblici, il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati; le stazioni appaltanti segnalano**, altresì, i casi in cui i commissari di gara, nell'esercizio delle proprie funzioni, hanno concorso all'approvazione di atti dichiarati illegittimi, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa.
- 4.10** Determinano, altresì, il venir meno dei requisiti di moralità comportamenti gravemente negligenti nello svolgimento del compito di commissario di gara, segnalate all'Autorità dalla stazione appaltante, nonché le accertate mancate segnalazioni di tentativi di condizionamento dell'attività della commissione e/o del singolo commissario, da parte di singoli concorrenti, della stazione appaltante o di qualunque altro soggetto in grado di influenzare l'andamento della gara.

- 4.11** A seguito delle segnalazioni o da informazioni comunque acquisite dall'Autorità che incidono sulla moralità dell'esperto, l'Autorità può procedere alla cancellazione dello stesso dall'Albo. A tal fine provvede all'invio di una nota in cui si comunicano le contestazioni e si assegna un termine non superiore a trenta giorni per eventuali osservazioni o controdeduzioni. Nel periodo intercorrente tra l'invio della nota e quello della decisione di cancellazione o di mantenimento nell'Albo è sospesa l'attività in corso nelle commissioni di gara attive e la possibilità di essere estratto per nuove commissioni di gara.
- 4.12** L'esperto escluso può, a seguito di modifiche intervenute che incidono positivamente sui requisiti di moralità (ad esempio, sentenza di proscioglimento dei reati che avevano determinato l'impossibilità di iscrizione all'Albo), richiedere all'Autorità di rivedere i motivi di esclusione dall'Albo.

Sanzioni

- 4.13** La mancata dichiarazione dell'inesistenza delle cause d'incompatibilità o di astensione, di cui **ai punti 3.6 e 3.7**, determina **l'impossibilità di procedere alla nomina dell'esperto nella** commissione giudicatrice disposta con atto della stazione appaltante. La reiterata omissione della presentazione della dichiarazione determina la cancellazione dell'esperto dall'Albo da parte dell'Autorità. Trascorso un periodo di 2 anni l'esperto può proporre una nuova domanda di iscrizione all'Albo.
- 4.14** Al fine di tutelare la serietà dell'iscrizione, previo contraddittorio, viene cancellato dall'Albo quell'esperto che ha rifiutato per 3 volte, nel corso di un biennio, la candidatura o la nomina a commissario di gara, per motivi diversi dall'incompatibilità. Trascorso un periodo di 2 anni l'esperto può **ripresentare** una nuova domanda di iscrizione all'Albo.
- 4.15** Il rifiuto o l'omissione, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni richieste nelle presenti linee guida, nel regolamento di attuazione delle stesse o a seguito di specifiche richieste **da parte dell'ANAC** di informazioni comporta, le conseguenze di cui all'art. 213, comma 13, del Codice dei contratti pubblici.
- 4.16** Coloro che alla richiesta di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Autorità ai fini dell'iscrizione all'Albo forniscano informazioni o esibiscano documenti non veritieri ovvero forniscano alle stazioni appaltanti dichiarazioni non veritiere circa l'inesistenza delle cause d'incompatibilità o di astensione, di cui al punto 3.6, oltre alla sanzione di cui all'art. 213, comma

13, del Codice dei contratti pubblici, nei casi di particolare gravità possono essere cancellati dall'Albo.

5. Periodo transitorio

5.1 **Le Linee Guida** di cui al punto 1.2 **saranno emanato entro tre mesi dalla pubblicazione** del DM di cui al comma 10 dell'art. 77 **del Codice dei contratti pubblici.**

5.2 **Le linee guida** di cui al punto precedente **fissano la data dalla quale** saranno accettate le richieste di iscrizione all'Albo. Con deliberazione che sarà adottata entro tre mesi **dalla data di cui al periodo precedente**, l'Autorità dichiarerà operativo l'Albo e superato il periodo transitorio di cui all'art. 216, comma 12, primo periodo, del Codice dei contratti pubblici.

Approvate dal Consiglio dell'Autorità nell'Adunanza del 10 gennaio 2018 con Deliberazione n. 4

Il Presidente
Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 17 gennaio 2018
Il Segretario, Maria Esposito

Allegato **Elenco sottosezioni** **dell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni** **giudicatrici**

A. Professioni tecniche

- Architetto (1*, 2*, 3, 4, 5, 7, 8)
- Paesaggista (1, 7)
- Architetto iunior (1, 2, 3, 4)
- Conservatore (1)
- Ingegnere civile e ambientale (1*, 2*, 3,4*, 5*, 7, 8)
- Ingegnere civile e ambientale iunior (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8)
- Ingegnere industriale (3*)
- Ingegnere industriale iunior (3)
- Ingegnere dell'informazione (3,6*)
- Ingegnere dell'informazione iunior (3, 6)
- Geometra (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8)
- Perito edile (1, 2, 4, 7, 8)
- Dottore Agronomo e Dottore Forestale (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8)
- Agronomo e Forestale iunior (1, 3, 4, 5, 7, 8)

- Perito agrario (1, 3, 4, 5, 7, 8)
- Chimico e chimico iunior (1, 3, 8)
- Geologo (1, 2, 3,4, 5, 7, 8)
- Geologo iunior (1, 2, 3, 4, 5, 8)
- Perito Industriale (3, 5)
- Perito industriale con specializzazione nel settore dell'informazione e della comunicazione (6)
- Chimico (5)
- Pianificatore **territoriale e Urbanista** (1*, 2*, 3, 4, 5, 7, 8)
- Pianificatore iunior (8)
- Tecnologo alimentare (3, 5, 7)
- **Agrotecnico e Agrotecnico laureato (1, 3, 4, 5, 7, 8)**

Restauratore di Beni Culturali

B. Settore sanitario

Farmacista

Medico chirurgo - specializzazioni:

- chirurgia generale, plastica e toracica;
- neurochirurgia, neurologia e neurofisiologia;
- medicina interna;
- urologia e nefrologia;
- ortopedia;
- ginecologia-ostetricia;
- pediatria;
- fisiologia e malattie dell'apparato respiratorio;
- anatomia patologica;
- neuropsichiatria, psichiatria e psichiatria infantile;
- radioterapia;
- anestesia e rianimazione;
- oftalmologia/ oculistica;
- otorinolaringoiatria;
- cardiologia, cardio-angio/chirurgia;
- chirurgia dell'apparato digerente e gastroenterologia;
- reumatologia;
- radiodiagnostica, radiologia e medicina nucleare;
- clinica biologica, biochimica e farmacologia;
- microbiologia batteriologica;
- medicina del lavoro;
- dermatologia;
- geriatria;
- allergologia, immunologia e malattie infettive;

- ematologia generale e biologica;
- endocrinologia;
- fisioterapia;
- dermatologia e venerologia;
- **infermieri.**

Tecnico di radiologia

Odontoiatria

Veterinario

Psicologo

Ingegnere biomedico e clinico

Assistenti Sociali

C. Altri servizi e forniture

Fisici e astronomi

Chimici

Matematici

Statistici

Biologi, botanici, zoologi e professioni assimilate

Specialisti della gestione e del controllo nella pubblica amministrazione

Specialisti in pubblica sicurezza

Specialisti in pubblico soccorso e difesa civile

Specialisti di gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione del lavoro

Specialisti in contabilità

Fiscalisti e tributaristi

Specialisti in attività finanziarie

Analisti di mercato

Avvocato

Esperti legali in enti pubblici

Notai

Specialisti in scienze economiche

Specialisti in scienze sociologiche e antropologiche

Specialisti in scienze storiche, artistiche, politiche e filosofiche

Specialisti in discipline linguistiche, letterarie e documentali

DECRETO N.1149/2017: PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO- I NUOVI
REQUISITI DIMENSIONALI PER IL DEPOSITO DEGLI ATTI.

Con il Decreto N.1149/2017, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, dispone una modifica dei requisiti tecnici richiesti per il deposito telematico degli atti nel processo tributario.

Il Decreto in questione, che si compone di due soli articoli, prevede che il comma 3, dell'art. 10 del Decreto 4 agosto 2015, recante le specifiche tecniche relative alla fase introduttiva del processo tributario telematico, debba essere sostituito.

In particolare il superamento dell'attuale limite dei 5 MB per ciascun file, per cui la trasmissione degli atti e dei documenti informatici del processo tributario, effettuata mediante invio telematico, risulta vincolata ai seguenti nuovi criteri dimensionali:

- ogni singolo documento informatico (file) può avere una dimensione non superiore a 10 MB; qualora dovesse avere una dimensione maggiore, è necessario suddividerlo in più file;
- per ciascun deposito sono ammessi al massimo n. 50 file allegati;
- in ogni caso la dimensione massima di ciascun deposito telematico non può essere superiore a 50 MB.

Di seguito, il testo del richiamato Decreto ministeriale.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Modifiche alle specifiche tecniche previste dall'articolo 3, comma 3 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163, concernente il "Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111".

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3";

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 23 dicembre 2013, n. 163;

Visto l'art. 3, comma 3, del citato decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 163, il quale dispone che con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le regole tecniche operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nell'ambito del processo tributario;

Visto il decreto direttoriale del 4 agosto 2015, recante le specifiche tecniche relative alla fase introduttiva del processo tributario telematico;

Visto in particolare l'articolo 14 del suddetto decreto 4 agosto 2015, che consente

l'adeguamento delle regole tecniche all'evoluzione scientifica e tecnologica, con cadenza almeno biennale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto;

Rilevata la necessità di modificare le specifiche tecniche di cui al comma 3 dell'articolo 10 del decreto 4 agosto 2015;

Acquisito il parere dell'Agenzia per l'Italia Digitale, espresso con determinazione n. 332 del 27 novembre 2017;

Acquisito il parere del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, espresso con delibera n. 2216 del 14 novembre 2017;

DECRETA

Articolo 1

All'articolo 10 del decreto 4 agosto 2015 del Direttore Generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, recante le specifiche tecniche relative alla fase introduttiva del processo tributario telematico, il comma 3 è sostituito dal seguente comma:

"3. La dimensione massima consentita di ogni singolo documento informatico è di 10 MB; qualora il documento sia superiore alla dimensione massima è necessario suddividerlo in più file. Il numero massimo di documenti informatici che possono essere trasmessi con un singolo invio telematico è pari a cinquanta. La dimensione massima consentita per l'insieme dei documenti informatici trasmessi con un singolo invio telematico è pari a 50 MB. Il sistema, prima della trasmissione degli atti e documenti, controlla e segnala all'utente l'eventuale superamento di uno o più dei predetti limiti".

Articolo 2

Il presente decreto acquista efficacia il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2017

Fabrizia Lapecorella

B) GIURISPRUDENZA E CONTRIBUTI DOTTRINALI

CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA N. 15 DEL 10 GENNAIO 2018.

GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 1, COMMA 739, DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N.208

Con la sentenza in epigrafe la Corte Costituzionale ha affrontato la questione relativa alla corretta interpretazione dell'art. 1, comma 739, della legge n. 208 del 2015, secondo cui esso ripristinerebbe retroattivamente la potestà di applicare maggiorazioni alle tariffe dei Comuni che, alla data del 26 giugno 2012, avessero già deliberato in tal senso.

La sentenza non è di agevole lettura perché, se per un verso precisa che l'abrogazione disposta dal d.l. n. 83 del 2012 non può "far cadere le delibere già adottate", per altro verso fissa al 26 giugno del 2012 il "termine ultimo per la validità delle maggiorazioni disposte per l'anno d'imposta 2012".

Si riporta qui di seguito il testo integrale della sentenza, con riserva di approfondirne la portata e gli effetti.

"[...]"

Svolgimento del processo

nel giudizio di legittimità costituzionale dell' art. 1, comma 739, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Pescara, nel procedimento vertente tra S.C.O. srl e il Comune di Montesilvano e altra, con ordinanza del 1 febbraio 2017, iscritta al n. 66 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 2017.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 dicembre 2017 il Giudice relatore Giuliano Amato.

1.- La Commissione tributaria provinciale di Pescara, con ordinanza del 1 febbraio 2017, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 97, 102, 114, 117, sesto comma, in relazione all' art. 4, comma 4, della L. 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), e art. 119 della Costituzione , questioni di legittimità costituzionale dell' art. 1, comma 739, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", nella parte in cui non estende a tutti i Comuni l'efficacia dell'abrogazione della facoltà di aumento delle "tariffe base" dell'imposta comunale di pubblicità (ICP), disciplinata dall' art. 11, comma 10, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), come modificato dall' art. 30, comma 17, della L. 23 dicembre 1999, n. 488, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

(Legge finanziaria 2000)".

La disposizione censurata prevede che: "[l]' articolo 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l' articolo 11, comma 10, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 1 della L. 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del D.L. n. 83 del 2012".

2.- La Commissione tributaria provinciale rimettente riferisce di essere chiamata a pronunciarsi a seguito dell'impugnazione di un atto di accertamento relativo all'imposta comunale sulla pubblicità del Comune di Montesilvano per l'anno 2015 - sostitutivo di un precedente atto e recante una rimodulazione degli importi dovuti a seguito di mediazione tributaria - censurato in relazione alle modalità di accertamento dell'imposta, con richiesta, altresì, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell' art. 1, comma 739, della L. n. 208 del 2015.

2.1.- Premette il giudice a quo che l'imposta comunale sulla pubblicità è disciplinata dal Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell' art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), che ha introdotto una "tariffa base" a carico delle imprese pubblicitarie, applicandola ai Comuni, soggetti attivi di tale imposta, suddivisi in cinque classi a seconda del numero degli abitanti, in ossequio all'art. 53 Cost. (art. 2); tariffa base a cui il regolamento comunale può apportare una serie di maggiorazioni previste dallo stesso D.Lgs. n. 507 del 1993. Il Comune interessato, quindi, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento dell'imposta, deve determinare l'ammontare di essa con le varie maggiorazioni.

Nella tracciata ricostruzione, il rimettente precisa che l' art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 507 del 1993, dispone, in caso di mancata delibera per gli anni successivi a quello di adozione del regolamento, che sono prorogate le tariffe dell'anno precedente (principio di "ultrattività delle tariffe").

L' art. 11, comma 10, della L. n. 449 del 1997, "nel testo modificato dall'art. 30, 1 comma, n. 388/1999 (recte: art. 30, comma 17, della L. n. 488 del 1999), ha previsto per i Comuni la facoltà di stabilire ulteriori maggiorazioni, fino al cinquanta per cento dell'imposta, in considerazione delle differenti realtà socio-economiche del territorio di riferimento.

Tale facoltà è stata sospesa dapprima dall' art. 1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 126. La sospensione è stata poi confermata, per il triennio 2009-2011, dall' art. 77-bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la

semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 . Successivamente, l' art. 4, comma 4, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 , ha abrogato l' art. 77-bis, comma 30, del D.L. n. 112 del 2008 e la sospensione, da esso prevista, del potere degli enti locali di adottare aumenti delle aliquote.

Limitatamente alle tariffe dell'imposta di pubblicità, da ultimo, è intervenuto l' art. 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 , che ha definitivamente abrogato la facoltà di disporre le ulteriori maggiorazioni all'ICP, introdotta dall' art. 11, comma 10, della L. n. 449 del 1997. L' art. 23, comma 11, del D.L. n. 83 del 2012, nondimeno, prevedeva che i procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto-legge fossero disciplinati, fino alla loro definizione, dalle disposizioni abrogate.

Secondo il giudice rimettente ciò avrebbe fatto sorgere un problema interpretativo sull'esatta applicazione di tale normativa, in particolare riguardo alla circostanza se le delibere comunali confermate delle precedenti delibere, recanti le tariffe maggiorate, fossero illegittime o comunque disapplicabili per gli anni successivi al 2012.

Infatti, molti Comuni avevano inteso la disposizione di cui al citato comma 11 come clausola di salvaguardia degli aumenti disposti prima dell'abrogazione, che quindi potevano continuare ad essere applicati; le imprese di pubblicità, d'altro canto, originavano un notevole contenzioso finalizzato a ripristinare le tariffe originarie ai sensi del Capo I del D.Lgs. n. 507 del 1993 .

Sul punto è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, 22 dicembre 2014, n. 6201, stabilendo che le delibere, anche tacite, confermate delle tariffe applicate in base alla L. n. 449 del 1997 , poi abrogata, fossero illegittime; atteso il mutamento della disciplina nazionale di riferimento, infatti, anche la mera conferma rappresenterebbe una modificazione delle tariffe, effettuata in base ad una disposizione non più vigente.

Diversamente, il parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana 13 gennaio 2015, n. 368 ha ritenuto che la disposizione in questione comportasse solamente l'illegittimità di nuovi aumenti, disposti in data successiva all'entrata in vigore del D.L. n. 83 del 2012 . Impostazione accolta anche dalla successiva giurisprudenza amministrativa, che ha considerato gli aumenti già disposti applicabili anche successivamente al 2012, attraverso la proroga del regime stabilito dalle norme poi abrogate (così TAR Veneto, sezione terza, Venezia, sentenza 7 ottobre 2015, n. 1001; TAR Abruzzo, sezione prima, Pescara, sentenza 15 luglio 2016, n. 269).

La disposizione censurata, dunque, sarebbe stata adottata dal legislatore proprio al

fine di risolvere tale contenzioso, fornendo un'interpretazione autentica della norma abrogatrice della facoltà concessa ai Comuni di aumentare le tariffe.

2.2.- Secondo il giudice rimettente sarebbe evidente la rilevanza della questione ai fini della decisione del ricorso sull'atto impugnato. L'individuazione della tariffa dell'ICP applicabile per l'anno 2015, infatti, sarebbe determinante per la risoluzione del giudizio, essendo state applicate dal Comune di Montesilvano le maggiorazioni stabilite dalla L. n. 449 del 1997 (già previste dalla deliberazione del Consiglio comunale del 23 dicembre 2010, n. 194), in virtù del principio di "ultrattività" delle tariffe. L'estensione dell'effetto abrogativo di cui all' art. 23, comma 7, del D.L. n. 83 del 2012, invece, non consentirebbe di richiedere il pagamento dell'imposta maggiorata.

Se il comma 739 dell' art. 1 della L. n. 208 del 2015 non avesse disciplinato i limiti e la portata della disposizione abrogativa, infatti, la Commissione tributaria provinciale, aderendo alla tesi della sentenza del Consiglio di Stato n. 6201 del 2014, avrebbe disapplicato la delibera tacita di proroga delle tariffe dell'ICP. Invece, la disposizione censurata avrebbe creato due diversi regimi giuridici applicabili in materia di tariffe sull'ICP, rendendo possibile l'esercizio della facoltà di aumento - o meglio, di continuare ad applicare l'aumento già deliberato - unicamente per quei Comuni che si fossero avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge.

2.3.- Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo ritiene opportuno chiarire l'esatta natura della disposizione oggetto d'esame.

Il legislatore avrebbe utilizzato lo strumento della disposizione d'interpretazione autentica, ai sensi degli artt. 1, comma 2, e 3, comma 1, della L. 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), in quanto unico caso consentito di disposizioni tributarie retroattive (sono richiamate sentenze n. 314 del 2013, n. 15 del 2012, n. 271 e n. 257 del 2011, n. 209 del 2010, n. 74 del 2008 e n. 234 del 2007).

La disposizione censurata, in realtà, abrogerebbe parzialmente la disposizione interpretata, privando di effetti l'abrogazione del potere di aumento delle tariffe per i Comuni che se ne fossero già avvalsi, facendo così salvi tutti gli atti confermativi degli aumenti, anche successivi all'entrata in vigore della legge abrogatrice.

Ciò che rilevarebbe nella circostanza in esame, quindi, sarebbe la portata novativa della disposizione, surrettiziamente retroattiva, stante l'assenza delle possibili varianti di senso del testo originario; mancherebbe, infatti, qualsiasi appiglio semantico che giustifichi un'interpretazione riconducibile ad un'abrogazione parziale. L'obiettivo perseguito dal legislatore sembrerebbe, allora, quello di risolvere il contenzioso insorto e potenzialmente producibile, legittimando gli aumenti di imposta reiterati dai Comuni sulla base di una legge ormai abrogata.

Emergerebbe, inoltre, un profilo di contraddittorietà e d'incoerenza tra norme. L'abrogazione dell' art. 11, comma 10, della L. n. 449 del 1997 sarebbe tesa ad una stabilizzazione delle tariffe; l' art. 1, comma 739, della L. n. 208 del 2015, invece,

avrebbe azzerato tale voluntas legis, "realizzando un doppio regime impositivo irragionevole e soprattutto in contrasto con i principi di uguaglianza e parità di trattamento, espressione, peraltro, di un uso distorto della discrezionalità legislativa" (è richiamata la sentenza n. 313 del 1995).

Non si evincerebbe dalla denunciata disposizione neppure se la preclusione della facoltà di continuare ad applicare le tariffe maggiorate valga solo per Comuni che non abbiano mai operato gli aumenti nel periodo antecedente al D.L. n. 83 del 2012, oppure anche per quelli che abbiano deliberato gli aumenti per poi procedere, per intervenute scelte di merito amministrativo, a ripristinare la tariffa base. In tal modo, le stesse amministrazioni potrebbero anche decidere di ridurre la percentuale di incremento stabilita, per poi, in un periodo d'imposta successivo, tornare a operare gli aumenti. Tale ampia facoltà deriverebbe dalla locuzione introdotta nel comma 739, e sarebbe illegittima in quanto concessa non già con efficacia erga omnes, ma solo ad alcuni Comuni, per i quali si sarebbe ripristinato il regime giuridico preesistente al D.L. n. 83 del 2012.

La natura stessa della disposizione, infine, non ne consentirebbe un'interpretazione costituzionalmente orientata, poiché l'unica interpretazione praticabile imporrebbe di ritenere non manifestamente infondati i dubbi di costituzionalità. Qualora non vi fosse stato l'intervento legislativo, invece, sarebbe stato possibile fornire un'interpretazione coerente con i principi di cui agli artt. 3 e 53 Cost., ritenendo l'abrogazione delle maggiorazioni tariffarie applicabile a tutti i Comuni.

2.3.1.- In particolare sarebbero violati gli artt. 3, 53 e 97 Cost., poiché dall'applicazione della disposizione censurata conseguirebbe una duplice irragionevole discriminazione: istituzionale, cioè tra i Comuni, e soggettiva, ossia tra i contribuenti.

In tal modo, per una categoria di Comuni si sarebbe creata una nuova tariffa base, consolidando gli aumenti all'interno dell'imposta; il che rivelerebbe l'estensione della disposizione censurata ben al di là di quella che si vorrebbe interpretare, incidendo anche sulla disciplina generale della materia.

Sarebbe del tutto irragionevole e discriminatorio stabilire per legge che possa procedersi al rinnovo tacito delle tariffe recanti maggiorazioni sulla base di una legge abrogata, poiché il rinnovo sarebbe equiparabile ad un nuovo provvedimento di conferma delle statuizioni comunali, adottato in carenza di una disposizione legislativa che lo legittimi.

La disposizione lederebbe anche il principio di progressività di cui all'art. 53, secondo comma, Cost., in quanto la progressività sarebbe ancorata a un criterio iniquo, ossia all'eventuale "tempestività" di alcuni Comuni nell'applicare le maggiorazioni nel periodo in cui erano legislativamente previste.

2.3.2.- La denunciata disparità di trattamento inciderebbe, inoltre, anche sull'autonomia finanziaria dei Comuni, violando l'art. 119 Cost., in combinato disposto con gli artt. 23 e 117, sesto comma, Cost. (quest'ultimo in relazione all'art. 4, comma 4, della L. n. 131 del 2003).

Secondo il giudice rimettente la potestà regolamentare in materia tributaria dei Comuni dovrebbe derivare da una disciplina legislativa statale che, a sua volta, necessiterebbe di requisiti minimi di uniformità per gli amministrati. Tali requisiti sarebbero seriamente compromessi, perché tutti gli aumenti tariffari operati durante il periodo del blocco degli aumenti sarebbero da considerarsi *contra legem*, in virtù dell'illegittimità delle delibere confermative, novative, o semplicemente delle proroghe previste dal comma 5 dell' art. 3 del D.Lgs. n. 507 del 1993, applicate in assenza di copertura legislativa.

Con l'approvazione dell' art. 1, comma 739, della L. n. 208 del 2015, dunque, si sarebbe operata una sanatoria degli aumenti illegittimi sin dalla loro prima adozione, in aperta violazione di uno dei principi cardine dell'art. 23 Cost. , creando una copertura legislativa *ex post* per tutte le delibere recanti incrementi alle tariffe, anche per quelle illegittimamente adottate.

2.3.3.- Ai profili di dubbia legittimità costituzionale sin qui illustrati, si affiancherebbe anche quello relativo all'illegittima interferenza con la funzione giurisdizionale.

Il giudice rimettente - ritenendo che l'onere di deliberare ogni anno le tariffe tributarie, sia in forma tacita, sia esplicita, imporrebbe al Comune di conformare la propria decisione alla norma nazionale di riferimento vigente - assume che, in virtù dei principi *lex posterior derogat priori* e, soprattutto, *lex primaria derogat legi subsidiariae*, il mantenimento delle tariffe incrementate negli anni d'imposta successivi all'abrogazione della disposizione che autorizzava tali incrementi dovrebbe considerarsi *contra ius*. Ciò sarebbe stato già chiarito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6201 del 2014.

L' art. 1, comma 739, della L. n. 208 del 2015, con l'obiettivo di realizzare una sanatoria a favore dei Comuni promotori di prelievi tributari privi di copertura legislativa, avrebbe introdotto una disciplina innovativa e pseudo-interpretativa, che interferirebbe illegittimamente con la funzione giurisdizionale (sono richiamate le sentenze n. 155 del 1990, n. 233 del 1988 e n. 187 del 1981).

Il vero naturale destinatario di un intervento legislativo di interpretazione autentica, d'altronde, sarebbe il giudice, che applica la legge al caso concreto. Dunque, la circostanza che il Consiglio di Stato si fosse già espresso con una interpretazione conforme al dettato legislativo sarebbe sintomatica della effettiva finalità della disposizione censurata, ossia quella di sanare una diversa interpretazione, peraltro illegittima e contraria ai principi costituzionali.

La norma censurata, quindi, inciderebbe negativamente sulle attribuzioni costituzionalmente riservate all'autorità giudiziaria, violando così l'art. 102 Cost. , poiché travolgerebbe gli effetti di pronunce divenute irrevocabili, definendo sostanzialmente, con atto legislativo, l'esito dei giudizi in corso (si richiamano sentenze n. 209 del 2011, n. 311 del 1995 e n. 155 del 1990).

2.3.4.- L'ordinanza di rimessione, da ultimo, denuncia, nell'epigrafe e nelle conclusioni, la violazione dell'art. 114 Cost.

3.- Con atto depositato il 6 giugno 2017 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili.

3.1.- Secondo l'interveniente, la Commissione tributaria provinciale di Pescara fonderebbe il suo ragionamento su di una lettura erronea della disposizione censurata.

Tale disposizione, di effettiva interpretazione autentica, si sarebbe limitata a chiarire che l'intervenuta abrogazione non avrebbe potuto incidere retroattivamente rispetto alle delibere di aumento delle tariffe anteriori al 2012.

Ciò sarebbe confermato dalla giurisprudenza amministrativa già formata al riguardo. Il TAR Abruzzo, sezione prima, Pescara, con la sentenza 15 luglio 2016, n. 267, emessa proprio in un giudizio in cui era coinvolto lo stesso Comune di Montesilvano, infatti, avrebbe precisato che "l'abrogazione della norma che prevedeva la possibilità di aumentare le tariffe, se ha privato (per il futuro) gli enti locali di tale potere, non ha invece inciso sulle tariffe già deliberate, non essendo stato disposto alcunché di esplicito riguardo ad esse. Operando l'abrogazione "dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge", il comma 739 non autorizza la conclusione che il legislatore abbia inteso effettuare un generalizzato ripristino della tariffa base estendendo l'effetto abrogativo anche alle tariffe legittimamente maggiorate". Dunque, la norma interpretativa individuerrebbe un significato già ricavabile dalla disposizione interpretata, "limitandosi ad espungere interpretazioni tali da far retroagire l'effetto abrogativo a data precedente l'entrata in vigore del D.L. n. 83 del 2012 .".

L' art. 1, comma 739, della L. n. 208 del 2015, pertanto, ben avrebbe potuto essere interpretato in senso difforme da quello ritenuto dal giudice a quo.

Il rimettente, invece, non si sarebbe dato carico di fornire un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, tale da delimitarne la portata in conformità al dettato costituzionale, nel senso di far salve le delibere comunali anteriori al 2012 e non certo di creare un permanente doppio regime, con enti locali dispensati dal divieto di aumentare le tariffe anche dopo il 2012. L'avvocatura generale dello Stato richiama, in proposito, il costante orientamento di questa Corte secondo cui, "in linea di principio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali" (ex multis, sentenza n. 356 del 1996) e conseguentemente, di fronte ad alternative ermeneutiche di questo tipo, debba essere privilegiata quella che il giudice ritiene conforme a Costituzione" (è citata la sentenza n. 113 del 2015).

L'inammissibilità della questione non potrebbe ritenersi superata neanche in base alla natura della disposizione censurata, che secondo il giudice rimettente escluderebbe in radice la possibilità d'interpretare la stessa in maniera costituzionalmente orientata. Infatti, non si comprenderebbe per quale ragione una norma d'interpretazione autentica non possa essere essa stessa oggetto di diverse

interpretazioni.

Motivi della decisione

1.- La Commissione tributaria provinciale di Pescara, con ordinanza del 1 febbraio 2017, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 97, 102, 114, 117, sesto comma, in relazione all' art. 4, comma 4, della L. 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), e art. 119 della Costituzione , questioni di legittimità costituzionale dell' art. 1, comma 739, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)".

Tale disposizione interpreta l' art. 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 - che abroga la facoltà dei Comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità prevista dall' art. 11, comma 10, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), come modificato dall' art. 30, comma 17, della L. 23 dicembre 1999, n. 488, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000)" - nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i Comuni che si siano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge.

2.- Secondo il giudice a quo la disposizione oggetto di censura, apparentemente d'interpretazione autentica, avrebbe parzialmente privato di effetti l'abrogazione della facoltà di prevedere maggiorazioni sino al cinquanta per cento della tariffa base dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP). In virtù dell'intervento del legislatore, infatti, tale abrogazione non avrebbe effetto nei confronti dei Comuni che abbiano deliberato tali maggiorazioni prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 83 del 2012 , facendosi così salve le deliberazioni, esplicite o tacite, successive al 2012.

La disposizione censurata, quindi, avrebbe portata innovativa, stante l'assenza delle possibili varianti di senso del testo originario, non sussistendo in esso alcun appiglio semantico che giustifichi un'interpretazione riconducibile ad un'abrogazione parziale. L'obiettivo perseguito dal legislatore sarebbe, dunque, soltanto quello di risolvere il contenzioso insorto, legittimando gli aumenti di imposta reiterati dai Comuni sulla base di una legge ormai abrogata.

2.1.- L' art. 1, comma 739, della L. n. 208 del 2015 violerebbe, in primo luogo, gli artt. 3, 53 e 97 Cost. , introducendo un irragionevole trattamento discriminatorio, in relazione ai contribuenti e rispetto ai Comuni, ancorato ad un dato del tutto inconferente e non dotato di alcuna significatività, quale l'esser stata adottata in precedenza una deliberazione recante le maggiorazioni d'imposta.

2.2.- In secondo luogo, sarebbero violati gli artt. 23, 119 e 117, sesto comma, Cost , quest'ultimo in relazione all' art. 4, comma 4, della L. n. 131 del 2003, poiché la norma interpretativa ripristinerebbe un regime tributario ormai abrogato, creando

una copertura legislativa ex post per tutti gli incrementi tariffari successivi al 2012, incidendo illegittimamente sulla potestà tributaria comunale, in carenza dei requisiti minimi di imparzialità e uniformità dell'azione amministrativa e di parità di condizioni tra enti.

2.3.- Risulterebbe lesivo, altresì, l'art. 102 Cost. , in quanto la disposizione censurata inciderebbe negativamente sulle attribuzioni costituzionalmente riservate all'autorità giudiziaria, travolgendo gli effetti di pronunce divenute irrevocabili e definendo sostanzialmente, con atto legislativo, l'esito dei giudizi in corso.

2.4.- L'ordinanza di rimessione denuncia, infine, anche la violazione dell'art. 114 Cost.

3.- L'Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l'inammissibilità delle questioni, perché il rimettente avrebbe fornito un'interpretazione della disposizione censurata fondata su un presupposto erroneo, senza darsi carico di fornire un'interpretazione costituzionalmente orientata della stessa.

L'eccezione non può essere accolta.

La più recente giurisprudenza di questa Corte esclude che il mancato ricorso da parte del giudice a quo ad un'interpretazione costituzionalmente orientata possa essere causa d'inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale, quando vi sia un'adeguata motivazione circa l'impedimento a tale interpretazione, in ragione del tenore letterale della disposizione (sentenze n. 194, n. 69 e n. 42 del 2017; n. 221 del 2015).

Nel caso di specie, il giudice rimettente assume che l'abrogazione delle maggiorazioni operata dal D.L. n. 83 del 2012 non consentiva in nessun caso la possibilità di conferma, tacita o esplicita, delle tariffe maggiorate. Per converso, l'art. 1, comma 739, della L. n. 208 del 2015, limitando l'effetto dell'abrogazione, consentiva in realtà la conferma. In ragione di ciò, quindi, non sarebbe possibile darne un'interpretazione conforme a Costituzione.

4.- Deve ritenersi inammissibile, invece, la questione sollevata in riferimento all'art. 114 Cost. , meramente indicato nel dispositivo e nelle premesse dell'ordinanza di rimessione. Manca, pertanto, un'adeguata motivazione in ordine alle ragioni di contrasto tra le disposizioni censurate e il parametro costituzionale evocato (sentenze n. 240 del 2017 e n. 219 del 2016).

5.- Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 739, della L. n. 208 del 2015, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Pescara, in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 97, 102, 117, sesto comma, in relazione all'art. 4, comma 4, della L. n. 131 del 2003, e art. 119 Cost. , non sono fondate.

5.1.- L'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) è disciplinata dal Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), che prevede, in

riferimento alla determinazione dell'imposta, delle tariffe base (art. 12 e seguenti), variabili in base alla fascia di appartenenza del Comune, a cui possono essere apportate talune maggiorazioni. Le modalità applicative dell'ICP sono disciplinate da appositi regolamenti comunali, in base ai quali l'ammontare dell'imposta, con le varie maggiorazioni, è determinato dal Comune interessato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno d'imposta (art. 3, comma 5).

Trova applicazione, inoltre, il principio di "ultrattività delle tariffe", prevedendosi che, in caso di mancata delibera per gli anni successivi a quello di adozione del regolamento, sono prorogate le tariffe dell'anno precedente. Un principio che l'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", ha esteso a tutti i tributi locali, stabilendo che "[g]li enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

L'art. 11, comma 10, della L. n. 449 del 1997 (come modificato dall'art. 30, comma 17, della L. n. 488 del 1999) ha introdotto la facoltà di stabilire ulteriori maggiorazioni all'ICP, fino a un massimo del 50 per cento della tariffa base.

Tale facoltà è stata poi sospesa dal legislatore per il triennio 2009-2011 con l'art. 77-bis, comma 30, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, recante il "blocco degli aumenti" per tutti i tributi locali. Il successivo art. 4, comma 4, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, entrato in vigore il 2 marzo 2016, ha abrogato l'art. 77-bis, comma 30, del D.L. n. 112 del 2008. Per l'anno 2012, quindi, i Comuni potevano disporre nuovamente le maggiorazioni previste dalla L. n. 449 del 1997.

In tale contesto interveniva l'art. 23 del D.L. n. 83 del 2012, entrato in vigore il 26 giugno 2012, che abrogava (comma 7), con decorrenza da tale data, l'art. 11, comma 10, della L. n. 449 del 1997, precisando (comma 11) che i procedimenti già avviati dovevano definirsi in base alle norme abrogate.

5.2.- Ciò premesso, non è corretta l'interpretazione dell'art. 1, comma 739, della L. n. 208 del 2015, secondo cui esso ripristinerebbe retroattivamente la potestà di applicare maggiorazioni alle tariffe per i Comuni che, alla data del 26 giugno del 2012, avessero già deliberato in tal senso.

La disposizione, invece, si limita a precisare la salvezza degli aumenti deliberati al 26 giugno 2012, tenuto conto, tra l'altro, che a tale data ai Comuni era stata

nuovamente attribuita la facoltà di deliberare le maggiorazioni. Era dunque ben possibile che essi avessero già deliberato in tal senso. Di qui la necessità di chiarire gli effetti dell'abrogazione disposta dal D.L. n. 83 del 2012, precisando che la stessa non poteva far cadere le delibere già adottate e che il 26 giugno del 2012 era il termine ultimo per la validità delle maggiorazioni disposte per l'anno d'imposta 2012.

Si tratta, quindi, effettivamente di una disposizione di carattere interpretativo, tesa a chiarire il senso di norme preesistenti ovvero escludere o enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo (sentenze n. 132 del 2016, n. 127 del 2015, n. 314 del 2013, n. 15 del 2012 e n. 311 del 1995). La scelta legislativa, allora, rientra "tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore (ex plurimis: sentenze n. 314 del 2013, n. 15 del 2012, n. 271 del 2011 e n. 209 del 2010)" (sentenza n. 132 del 2016).

Nulla dice il comma 739, invece, sulla possibilità di confermare o prorogare, successivamente al 2012, di anno in anno, le tariffe maggiorate.

Tale facoltà di conferma, esplicita o tacita, delle tariffe, consentita da altra disposizione, non potrebbe tuttavia estendersi a maggiorazioni disposte da norme non più vigenti, come aveva sancito la sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, 22 dicembre 2014, n. 6201, in riferimento all' art. 23, comma 7, del D.L. n. 83 del 2012, ritenendo che anche il potere di conferma, tacita o esplicita, in quanto espressione di potere deliberativo, debba tener conto della legislazione vigente. Dunque, venuta meno la norma che consentiva di apportare maggiorazioni all'imposta, gli atti di proroga tacita di queste avrebbero dovuto ritenersi semplicemente illegittimi, perché non poteva essere prorogata una maggiorazione non più esistente.

Sotto tale profilo, la disposizione oggetto di censura nulla aggiunge. L'intervento interpretativo, infatti, non introduce alcun doppio regime impositivo e non crea perciò ingiustificate disparità di trattamento tra i Comuni, né pregiudica la progressività insita nella suddivisione degli stessi in diverse fasce, ai fini della determinazione dell'imposta, rientrando invece nei limiti di quella ragionevolezza che deve caratterizzare anche le disposizioni d'interpretazione autentica (ex multis, sentenze n. 132 del 2016, n. 69 del 2014, n. 271 del 2011, n. 234 del 2007, n. 229 del 1999 e n. 311 del 1995).

Ne deriva, quindi, che non può ritenersi sussistente alcuna lesione degli artt. 3, 53 e 97 Cost.

5.3.- Neppure può ritenersi fondata la questione sollevata in riferimento agli artt. 23, 117, sesto comma, e 119 Cost.

I medesimi argomenti sopra svolti portano ad escludere, infatti, che sia stato ripristinato, ma solo per alcuni Comuni, il regime impositivo antecedente al D.L.

n. 83 del 2012 .

5.4.- Da ultimo, la denunciata disposizione, non avendo alcuna efficacia sanante nei confronti delle delibere, successive al 2012, non interferisce in alcun modo con le prerogative degli organi giurisdizionali e non viola perciò l'art. 102 Cost. (sentenze n. 170 del 2008 e n. 155 del 1990).

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell' art. 1, comma 739, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", sollevata, in riferimento all'art. 114 della Costituzione , dalla Commissione tributaria provinciale di Pescara, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell' art. 1, comma 739, della L. n. 208 del 2015, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 97, 102, 117, sesto comma, in relazione all' art. 4, comma 4, della L. 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), e art. 119 Cost. , dalla Commissione tributaria provinciale di Pescara, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2018.

Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2018”

IL CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, SENTENZA N. 5854 DEL 13 DICEMBRE 2017

APPALTI: ANCORA SUL PRINCIPIO DI ROTAZIONE

Il Consiglio di Stato nella sentenza in commento conferma il proprio precedente del 31 agosto 2017 n. 4125 e ribadisce l'obbligatorietà del principio di rotazione per le gare di lavori, servizi e forniture, negli appalti c.d. "sotto soglia".

Il principio di rotazione trova fondamento nell'esigenza di contrastare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento), soprattutto nei mercati in cui il numero degli agenti economici attivi non è elevato.

Pertanto, anche al fine di ostacolare le pratiche di affidamenti senza gara ripetuti nel tempo, che ostacolano l'ingresso delle piccole e medie imprese, e al fine di favorire, per contro, la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, il principio in questione comporta, in linea generale, che l'invito all'affidatario uscente riveste carattere eccezionale.

Per l'effetto, ove la stazione appaltante intenda comunque procedere all'invito di quest'ultimo, dovrà puntualmente motivare tale decisione, facendo in particolate

riferimento al numero (eventualmente) ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale

ovvero all'oggetto ed alle caratteristiche del mercato di riferimento (*cf* in tal senso la Delibera 26 ottobre 2016 n. 1097 dell'ANAC, linee guida n. 4).

Il principio della rotazione è volto proprio a tutelare le esigenze della concorrenza in un settore, quale quello degli appalti "sotto soglia", nel quale è maggiore il rischio del consolidarsi, ancor più a livello locale, di posizioni di rendita anticoncorrenziali da parte di singoli operatori del settore risultati in precedenza aggiudicatari della fornitura o del servizio.

Precisa ancora il Consiglio di Stato che, per l'effetto del principio di rotazione, l'impresa che in precedenza ha svolto un determinato servizio non ha più alcuna possibilità di vantare una legittima pretesa ad essere invitata ad una nuova procedura di gara per l'affidamento di un contratto pubblico di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, né di risultare aggiudicataria del relativo affidamento.

IL CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, SENTENZA N. 4969 DEL 2 NOVEMBRE 2017

L'ART. 120, COMMA 2 BIS, C.P.A. NON CONTIENE UN ELENCO TASSATIVO DELLE FATTISPECIE CHE DEVONO/ POSSONO ESSERE IMMEDIATAMENTE IMPUGNATE

Secondo la più recente giurisprudenza, l'art. 120 comma 2-bis. introdotto dall'art. 204 d.lgs n. 50 del 2016, nella parte in cui prevede che “ *il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante*” non esaurisce il novero degli atti di gara impugnabili, perché non esclude dalla nozione di lesività l'atto diverso da quelli elencati dalla norma stessa.

Secondo il Consiglio di Stato la corretta delimitazione di lesività dell'atto deriva dall'applicazione dei generali principi di ordine processuale, certamente non derogati dall'articolo 120. comma 2-bis.

Nella specie, l'esclusione dalla gara disposta per anomalia dell'offerta è stata ritenuta provvista di quel "carattere immediatamente preclusivo" sicché è corretta la sua impugnazione immediata.

A supporto della motivazione, i Giudici aggiungono, inoltre, che la *ratio* del nuovo

art. 120 comma 2-bis non è quella di delimitare (a mo' di *numerus clausus*) il novero degli atti di gara che risultano immediatamente impugnabili, in quanto direttamente lesivi per i destinatari, ma risponde alla diversa esigenza di

individuare un ristretto numero di ipotesi per le quali il Legislatore ha ritenuto di delineare disposizioni processuali ulteriormente acceleratorie rispetto a quelle già proprie del rito appalti di cui al medesimo articolo 120 c.p.a. (Cons. St. sez. V. 2 novembre 2017. n. 4969).

IL CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, SENTENZA N. 5870 DEL 13 DICEMBRE 2017.

ANCHE NEL C.D. RITO SUPER – SPECIALE PREVISTO PER GLI ATTI DI ESCLUSIONE E DI AMMISSIONE ALLE GARE DI EVIDENZA PUBBLICA IN MATERIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PUç TRIVARE APLICAZIONNE IL PRINCIPIO GENERALE DELLA DECORRENZA DEL TERMINE DI IMPUGNAZIONE DALLA CONOSCENZA COMPLETA DELL' ATTO.

Sebbene il comma 2 bis dell' art. 120 cod.proc.amm., inserito dall'art. 204, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 50 del 2016 (a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 220 d.lgs. n. 50/2016), nella disciplina del c.d. rito super-speciale previsto per l'impugnazione degli atti di esclusione e di ammissione dalle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, faccia riferimento, ai fini della decorrenza dell'ivi previsto termine d'impugnazione di trenta giorni, esclusivamente alla pubblicazione del provvedimento di ammissione o esclusione sul profilo telematico della stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, ritiene il Collegio che ciò non implichi l'inapplicabilità del generale principio sancito dall'art. 41, comma 2, cod. proc. amm. e riaffermato nel comma 5, ultima parte, dell'art. 120 cod. proc. amm., per cui, in difetto della formale comunicazione dell'atto — o, per quanto qui interessa, in difetto di pubblicazione dell'atto di ammissione sulla piattaforma telematico della stazione appaltante —, il termine decorre dal momento dell'avvenuta conoscenza dell'atto stesso, purché siano percepibili i profili che ne rendano evidente la lesività per la sfera giuridica dell'interessato in rapporto al tipo di rimedio apprestato dall'ordinamento processuale. In altri termini, in difetto di un'espressa e univoca correlativa espressa previsione legislativa a valenza derogatoria e in assenza di un rapporto di incompatibilità, deve escludersi che il comma 2-bis dell'art. 120 cod. proc. amm. abbia apportato una deroga all'art. 41, comma 2, cod. proc. amm, e al principio generale della decorrenza del termine di impugnazione dalla conoscenza completa dell'atto.

T.A.R. LAZIO, SEZ II. BIS, SENTENZA N. 140 DEL 9 NOVEMBRE 2018

IL MEF: LEGITTIMAZIONE EX LEGE A RICORRERE ALLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA IN FUNZIONE E A TUTELA DEGLI INTERESSI PUBBLICI; LIMITI ALLA ESIGIBILITA' DA PARTE DEI COMUNI DELLE NUOVE ALIQUOTE IMU, TASI E TARI APPRIVATE IN RITARDO.

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze spetta la legittimazione straordinaria a ricorrere alla giustizia amministrativa, per l'annullamento dei regolamenti e degli atti in materia di tributi adottati dall'ente locale, per motivi di legittimità.

Tale legittimazione prescinde dall'esistenza di una lesione di una situazione giuridica tutelabile in capo allo stesso dicastero, configurandosi una legittimazione ex lege, esclusivamente in funzione e a tutela degli interessi pubblici la cui cura è affidata al Ministero dalla stessa legge.

Anche la pronuncia in commento afferma che l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 attribuisce al Ministero dell'Economia e delle Finanze la legittimazione straordinaria a ricorrere alla giustizia amministrativa, per l'annullamento dei regolamenti e degli atti in materia di tributi adottati dall'ente locale, per motivi di legittimità.

Nello specifico, il TAR LAZIO, con la pronuncia in epigrafe, ha accolto il ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con cui è stato richiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell'efficacia, le deliberazioni del Commissario Straordinario del Comune di Frascati n. 4 del 17.10.2016, di salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio finanziario 2016, e n. 13 del 31.03.2017, di determinazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2017, trasmessegli mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale il 19.07.2017, nonché tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali del procedimento.

A sostegno della sua domanda, il Ministero ha dedotto la violazione dell'art. 1, comma 28, della L. n. 208 del 2015 ed il contrasto delle deliberazioni commissariali impugnate con l'art. 52 comma 1 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e per tale via, con l'art. 23 Cost.

Le predette deliberazioni, che sono state trasmesse al Ministro dell'Economia e delle Finanze, risultano essere state adottate in violazione dell'art. 1 comma 28 della L. n. 208 del 2015, che disciplina l'applicazione in via straordinaria della maggiorazione della TASI di cui all'art. 1 comma 677 terzo periodo della L. n. 147

del 2013 per gli anni 2016 e 2017.

Tale comma dell'art. 1 della L. n. 147 del 2013 stabilisce che *"Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota*

rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 ..."

La facoltà attribuita ai Comuni dall'ultimo periodo della citata norma era stata inizialmente prevista per il solo anno 2014 ed è stata eccezionalmente riconfermata, unicamente per l'anno 2015, dall' art. 1 comma 679 lett. b della L. n. 190 del 2014.

Per il 2016 è successivamente intervenuto l'art. 1 comma 28 della L. n. 208 del 2015, per cui *"Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere, con espressa deliberazione del consiglio comunale, la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016"*.

L'articolo in questione consente, dunque, ai Comuni di applicare, successivamente al 2015, la maggiorazione della TASI a due condizioni: per l'anno 2016, a condizione che la maggiorazione sia stata applicata nell'anno 2015 ed espressamente confermata per l'anno 2016 con apposita deliberazione consiliare; per l'anno 2017 a condizione che la maggiorazione sia stata applicata nel 2015 ed espressamente confermata con deliberazione consiliare sia nel 2016 che nel 2017.

L'approvazione delle aliquote, perché queste possano applicarsi sin dal 1 gennaio dell'anno di imposta di riferimento, deve avvenire, secondo il meccanismo delineato dall' art. 1 comma 169 della L. n. 296 del 2006, entro un determinato termine, che, se di norma coincide con quello per l'adozione del bilancio di previsione (fissato al 31.12 dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, ma di regola differito ad una data successiva con disposizione normativa o con decreto del Ministro dell'Interno), nel caso di ripristino degli equilibri finanziari è

quello del 31.07 di ciascun anno.

L'efficacia delle deliberazioni dei Comuni di determinazione delle aliquote TASI decorre, infine, a norma dell'art. 1 comma 688 della L. n. 147 del 2013 dalla data

di pubblicazione nel sito www.finanze.it, che (sempre in base a tale disposizione) deve avvenire, perché le aliquote acquistino efficacia nell'anno in corso, entro il 28.10 (con trasmissione da parte dei Comuni al MEF esclusivamente in via telematica, mediante il Portale del Federalismo fiscale entro il 14.10).

Il Comune di Frascati con gli atti impugnati non risulta aver rispettato le condizioni ed i termini illustrati.

La deliberazione commissariale n. 4/2016 (approvata il 7.10.2016), nella quale veniva stabilito di "*confermare, per l'anno 2016 la maggiorazione dello 0,8 per mille... applicata alle stesse fattispecie imponibili del 2015*" - non è stata, infatti, adottata entro il termine del 31 luglio 2016 e non è stata pubblicata entro il 28 ottobre 2016, termini riconosciuti perentori dalla costante giurisprudenza (cfr. ex multis, Cons. St. Sez. IV, 7.10.2016 n. 4434 e Sez. V, 17.07.2014 n. 3808).

La tardiva approvazione e pubblicazione della deliberazione relativa alla maggiorazione della TASI per l'anno 2016 comportano, nel complesso sistema delineato, non la conservazione del livello impositivo precedente, ma, nella particolare ipotesi in questione, (della cd maggiorazione straordinaria) l'inapplicabilità per tale anno della maggiorazione stessa, ancorché prevista nel 2015, e la definitiva perdita per il Comune della facoltà di disporre l'applicazione nel successivo anno di imposta 2017.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI, ORDINANZA N. 29998 DEL 13 DICEMBRE 2017

RIDUCIBILITA' DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in epigrafe, è stata chiamata a pronunciarsi con riferimento ad una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione distaccata di Taranto, che respingeva l'appello principale promosso dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, che aveva parzialmente accolto il ricorso della Perseo Società Cooperativa a r.l. promosso per impugnare la cartella di pagamento IRAP, IRPEG, IVA 2003.

La CTR osservava in particolare che era corretta la pronuncia della CTP in punto

rideterminazione in *melius* della sanzione per tardivi versamenti di imposta, stante l'applicabilità della correlativa previsione di cui all'art. 7, comma 4, d.lgs. 472/1997.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate,

deducendo come motivo unico, la violazione/falsa applicazione degli artt. 13, d.lgs. 471/1997, 7, comma 4, 17, d.lgs. 472/1997, 36 bis, d.P.R. 600/1973, poiché la CTR ha affermato la riducibilità della sanzione irrogata alla società contribuente per ritardato versamento delle imposte, in assenza di "*circostanze eccezionali*", come previsto dalla seconda disposizione legislativa evocata.

La tesi della ricorrente non è stata condivisa in alcun modo dai Giudici di Piazza Cavour che, con l'ordinanza qui in commento, hanno respinto il ricorso promosso dall'Agenzia delle Entrate.

In particolare, per quanto attiene il tema delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, è stato ribadito che la disposizione contenuta nel D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 7, comma 4, che consente di ridurre la sanzione fino alla metà del minimo, quando concorrono eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione stessa, si applica, in mancanza di specifiche eccezioni, ad ogni genere di sanzioni, comprese quelle che la legge stabilisce in misura proporzionale o fissa, dovendosi in tal caso considerare che il minimo ed il massimo si identificano in detta misura fissa o proporzionale.

Concludendo dunque, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29998 del 2017, ha ritenuto applicabile, alle sanzioni per tardivo versamento, la riduzione alla metà del minimo prevista nel caso in cui concorrano circostanze (eccezionali, nel testo previgente) che rendano manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione stessa.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI, ORDINANZA N. 303 DEL 9 GENNAIO 2018

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: PER LA DETRAZIONE PREVISTA PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI, L'IMMOBILE DEVE ESSERE DIMORA ABITUALE PER TUTTI I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE.

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza in epigrafe, in tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), ha affermato che, ai fini della spettanza della detrazione prevista per le abitazioni principali (per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica) dall' art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,

come modificato dall' art. 1, comma 173, lett. b), della L. 27 dicembre 2006, n. 296, **occorre che il contribuente provi che l'abitazione costituisca dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito sia riscontrabile solo per il medesimo contribuente.**

In particolare, la Corte di Cassazione, è stata chiamata a pronunciarsi con riferimento ad una sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Firenze, relativa ad un avviso di accertamento ICI 2007 e 2008, per il riconoscimento dell'agevolazione riferita all'immobile adibito ad abitazione principale, benché nell'immobile oggetto di tassazione avesse eletto la residenza anagrafica e dimorasse unicamente la contribuente, poiché il marito ed il figlio di questa risiedevano e dimoravano abitualmente in altro comune.

La tesi della contribuente non è stata condivisa dalla Suprema Corte che, con l'ordinanza qui in commento, ha accolto il ricorso promosso dal Comune Di Castiglione della Pescaia, confermando il principio secondo il quale la detrazione di cui all'art 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall' art. 1, comma 173, lett. b), della L. 27 dicembre 2006, n. 296, non attiene agli immobili qualora questi non costituiscano dimora abituale dell'intero nucleo familiare.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI, ORDINANZA N. 302 DEL 9 GENNAIO 2018

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI: LEGITTIMA LA DELIBERA COMUNALE DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE TARIFFE IN CUI GLI ESERCIZI ALBERGHIERI SONO DISTINTI DALLE CIVILI ABITAZIONI.

Particolarmente interessante è il principio di diritto recentemente espresso dalla Corte di Cassazione in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) con l'Ordinanza in epigrafe indicata, secondo cui, in tema di TARSU, è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime.

In particolare, nel caso di specie, i Giudici di Palazzaccio in tema di TARSU hanno disposto che "[.....], è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri

venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce, infatti, un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal D.Lgs. n. 22 del 1997, senza che

assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell'attività, il quale può eventualmente dar luogo all'applicazione di speciali riduzioni d'imposta, rimesse alla discrezionalità dell'ente impositore; i rapporti tra le tariffe, indicati dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 69, comma 2, tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno d'altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica" (Cass. n. 16175/16, 11966/16, secondo la quale "In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 65, poiché la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile "ex post", di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili".

La Corte di Cassazione con l'Ordinanza de qua, ha altresì rilevato che " La mancata indicazione nell'avviso di pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani del termine di impugnazione e dell'organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso, prevista dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4, non inficia la validità dell'atto, anche dopo l'entrata in vigore della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, ma comporta, sul piano processuale, il riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l'impugnativa, ove questa sia stata tardivamente proposta"

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI, ORDINANZA N. 30372 DEL 18 DICEMBRE 2017.

VALIDA LA NOTIFICA VIA PEC ANCHE SE IRRITUALE O IN ASSENZA DI PTT.

“[...]”

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Rilevato che:

Con sentenza in data 8 maggio 2014 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, in via pregiudiziale ed assorbente accoglieva l'appello incidentale proposto dalla Meridi srl avverso la sentenza - appellata in via principale dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale - n. 610/3/10 della Commissione tributaria provinciale di Catania che aveva accolto il ricorso proposto dall'appellante incidentale contro l'avviso di accertamento IRES ed altro 2004. La CTR osservava in particolare che era fondata in via pregiudiziale l'eccezione - oggetto del gravame incidentale della società contribuente - di illegittimità "derivata" dell'atto impositivo impugnato a causa della incompetenza della Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate ad effettuare la verificata che tale atto basava.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.

Resiste con controricorso la società contribuente.

Considerato che:

In via preliminare di rito si deve affermare l'infondatezza dell'eccezione di nullità del ricorso agenziale in quanto notificato a mezzo PEC presso il difensore domiciliatario della società contribuente.

Il Collegio intende infatti da seguito alla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6-5, Ordinanza n. 20307 del 07/10/2016, Rv 641104 e più di recente Sez. 6-5, 15984/2017, non massimata) secondo la quale tale tipo di notificazione è consentita dalla normativa secondaria e relativi provvedimenti attuativi della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, (in particolare: D.M. n. 44 del 2011 ; provvedimento del 16 aprile 2014 , Ministero della giustizia, Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati).

Peraltro, vi è comunque da ribadire che in ogni caso vale l'ulteriore principio di diritto che "L'irritualità della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in "estensione.doc", anziché "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale" (Sez. U, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016, Rv. 639285 - 01; sul punto cfr. anche SU, Sentenza n. 11383 del 31/05/2016, Rv. 639971), essendosi tale "scopo" senz'altro raggiunto nel caso di specie, posto che la resistente controricorrente si è ampiamente difesa con il controricorso.

Infine sul punto decisionale preliminare de quo, va anche rilevato che l'eccezione è esclusivamente formulata sulla base della normativa riguardante le notifiche telematiche nel processo tributario speciale, che tuttavia pacificamente non risulta applicabile al processo avanti la S.C. di Cassazione, se non in via "integrativa", non sussistendo un rito di legittimità "differenziato" per le liti tributarie (in questo senso funditus Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 e più di recente in senso pienamente adesivo Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640602 - 01).

Ciò considerato e statuito in limine, con l'unico motivo dedotto - ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, - l'agenzia fiscale ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni legislative e di normazione secondaria, poichè la CTR ha annullato l'atto impositivo impugnato a causa della affermata incompetenza della Direzione regionale delle entrate per la Regione Siciliana ad effettuare la verifica che lo basava.

La censura è fondata.

Va ribadito che "In tema di accertamenti tributari, le Direzioni regionali delle Entrate sono munite, in virtù delle previsioni di autorganizzazione dell'Agenzia delle Entrate, adottate in diretta attuazione del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 66, comma 3, dei poteri di accesso, ispezione e verifica ispettiva, il cui esercizio, peraltro, è stato successivamente riconfigurato dal D.L. n. 185 del 2008, art. 27, comma 13, conv., con modif., nella L. n. 2 del 2009, che ha riservato alle medesime Direzioni tali poteri di verifica nei confronti di contribuenti titolari di ingenti volumi di affari" (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 20856 del 14/10/2016, Rv. 641304 - 01).

La sentenza impugnata, con l'affermazione della incompetenza funzionale all'istruttoria procedimentale amministrativa della Direzione regionale siciliana dell'Agenzia delle entrate e la conseguente statuizione di invalidità dell'atto impositivo impugnato, è chiaramente difforme dal principio di diritto di cui al citato arresto giurisprudenziale e merita senz'altro di per sè la cassazione, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2017”

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI, ORDINANZA N. 25028 DEL 23 OTTOBRE 2017.

SANZIONI AMMINISTRATIVE: LE OPPOSIZIONI A SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE IN VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA APPARTENGONO SENZA ALCUN LIMITE DI VALORE ALLA COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE.

La Corte di Cassazione, con la pronuncia in epigrafe, è stata chiamata a pronunciarsi con riferimento ad una ordinanza del Giudice di Pace che, in merito ad un giudizio di opposizione avente ad oggetto più sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada a più dipendenti della società

opponente, dichiarava la propria incompetenza per valore e la competenza del tribunale di Asti.

Con l'ordinanza in commento la Corte ha affermato che: "[...] ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 204 bis sono da proporre dinanzi al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione (l'art. 204 bis C.d.S., a sua volta, così recita: "alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'art. 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7")". Il giudice di pace pertanto al riguardo è competente *ratione materiae* (cfr. Cass. (ord.) 27.7.2005, n. 15694, secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, il combinato disposto del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 205, comma 3, e della L. n. 689 del 1981, art. 22 bis attribuisce, in via generale, al giudice di pace la competenza per materia a provvedere sulle opposizioni avverso gli atti di contestazione o di notificazione di violazioni del codice della strada, senza alcun limite di valore, a nulla rilevando che non sia riportato l'inciso "qualunque ne sia il valore", presente invece (per motivi di tecnica normativa) nell'art. 7 c.p.c. , comma 2, atteso che l'assegnazione alla competenza per materia deriva dalla natura del rapporto giuridico dedotto in giudizio).

Va ovviamente ribadito che l'art. 104 c.p.c. , nel prevedere che domande formulate nei confronti della stessa parte (anche non altrimenti connesse) ed appartenenti alla competenza di giudici diversi possano essere proposte davanti al medesimo giudice a causa del vincolo di connessione soggettiva, consente la deroga, per espresso richiamo all'art. 10 c.p.c. , comma 2, alla sola competenza per valore in favore del giudice superiore e non anche la deroga alla competenza per materia del giudice inferiore, se essa è attribuita senza alcun limite di valore in dipendenza del rapporto dedotto in giudizio (cfr. Cass. (ord.) 27.7.2005, n. 15694; nella specie il giudice di pace aveva negato la propria competenza in una causa relativa ad opposizione avverso più atti di contestazione di violazioni del codice della strada, attribuita alla sua competenza per materia, in ragione del cumulo del valore; la Suprema Corte ha regolato la competenza dichiarando la competenza dello stesso giudice)".

La Corte di Cassazione con l'ordinanza in commento ha richiamato il principio affermato in una precedente ordinanza, secondo cui: "*In tema di sanzioni*

amministrative, il combinato disposto dell'art. 205 d.lgs. 285/1992 e dell'art. 22-bis L.689/1981 attribuisce, in via generale, al Giudice di Pace la competenza per materia a provvedere sulle opposizioni avverso gli atti di contestazione o di notificazione di violazioni del codice della strada, senza alcun limite di valore, a

nulla rilevando che non sia riportato l'inciso "qualunque ne sia il valore", atteso che l'assegnazione della competenza per materia deriva dalla natura del rapporto giuridico dedotto in giudizio" (Cass. VI sez. Ordinanza 13.10.2011, n. 21194).

Alla luce di quanto dedotto, i Giudici di Piazza Cavour, con l'ordinanza *de qua* hanno ribadito che le opposizioni al verbale di accertamento di violazione del codice della strada sono da proporre dinanzi al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione qualunque ne sia il valore.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI, ORDINANZA N. 30765 DEL 22 DICEMBRE 2017.

CHIARIMENTI SUL DEPOSITO DEL RICORSO IN CASSAZIONE IN CASO DI NOTIFICA DELLA SENTENZA GRAVATA CON MODALITA' TELEMATICA.

Con la pronuncia qui in commento, la Corte di Cassazione richiama in modo puntuale i principi fondamentali che regolano la materia del deposito del ricorso pe Cassazione, soffermandosi sul tema della notifica della sentenza impugnata con modalità telematiche.

In particolare, la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi su una sentenza della Corte d'Appello di Palermo, che, in riforma della decisione di primo grado, aveva respinto le domande nei confronti della controricorrente, ha dichiarato il ricorso improcedibile affermando il seguente principio di diritto: *"Ai fini del rispetto di quanto imposto, a pena d'improcedibilità, dall'art. 369, comma 2, c.p.c., il difensore che propone ricorso per cassazione contro un provvedimento che gli è stato notificato con modalità telematiche, deve depositare nella cancelleria della Corte di cassazione copia analogica, con attestazione di conformità ai sensi dei commi 1 bis e 1 ter dell'art. 9 della l. n. 53 del 1994, del messaggio di posta elettronica certificato ricevuto, nonché della relazione di notifica e della decisione impugnata, allegati al messaggio; tuttavia, non è anche necessario il deposito di copia autenticata del provvedimento impugnato estratta direttamente dal fascicolo informatico"*.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UU. CIVILI, SENTENZA N. 7663 DEL 24 MARZO 2017.

LA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE CONTABILE IN TEMA DI RESPONSABILITA' PER DANNO ERARIALE

La Corte di Cassazione, con la pronuncia in epigrafe, è stata chiamata a pronunciarsi su una sentenza di secondo grado del Giudice contabile, che ha confermato la sussistenza della giurisdizione di quest'ultimo con riferimento al danno erariale causato nello svolgimento dell'attività di gestione delle entrate di un Ente locale da parte di una società iscritta all'Albo dei concessionari ex art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997.

In particolare, nel caso in questione, a seguito di un mancato versamento nelle casse dell'Ente Comunale degli introiti del servizio di riscossione e accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, per tutto l'anno 2008 e per il primo semestre 2009, da parte dell'affidataria del servizio, la Procura Regionale presso la Corte dei Conti propose azione di responsabilità amministrativa-contabile, che diede luogo alla condanna della società affidataria del servizio delle riscossioni e dei suoi amministratori, confermata in grado di Appello.

La Sezione Giurisdizionale d'Appello della Corte dei Conti, nel respingere le impugnazioni dei vari amministratori, aveva confermato la statuizione del Giudice di primo grado, relativa alla sussistenza della giurisdizione del giudice contabile in materia di danno erariale per mancato riversamento all'Ente locale delle somme riscosse da Società iscritta all'Albo, asserendo, altresì, che l'obbligazione del concessionario di versare all'amministrazione concedente le somme incassate ha natura di obbligazione pubblicistica e il rapporto tra concedente e concessionario si configura quale rapporto di servizio.

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha confermato che spetta alla Corte dei Conti la giurisdizione sull'azione di responsabilità per danno erariale proposta da un comune nei confronti degli amministratori della società concessionaria del servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità, per omesso versamento dei relativi introiti, atteso che l'attività di accertamento e riscossione dell'imposta comunale svolta dalla detta società ha natura di servizio pubblico e l'obbligazione di versare all'ente locale le somme a tale titolo incassate ha natura pubblicistica, sicché il rapporto tra società ed ente si configura come rapporto di servizio, in quanto il soggetto esterno si inserisce nell' "iter" procedimentale dell'ente pubblico, come partecipante dell'attività pubblicistica di quest'ultimo, non rilevando, in contrario, la natura privatistica del soggetto affidatario del servizio, né il titolo giuridico in forza del quale il servizio viene svolto, e neppure

la compensabilità dell'obbligazione del concessionario con il credito relativo all'aggio, essendo configurabile l'operatività della compensazione anche nell'ambito dei rapporti di diritto pubblico allorché specifiche norme la prevedano.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V, SENTENZA N. 440 DELL'11 GENNAIO 2018.

LE ECCEZIONI IN SENSO IMPROPRIO NON RIENTRANO NELLE PRECLUSIONI DI CUI ALL' ART. 345 C.P.C.

Con la sentenza n. 440 dell'11 gennaio 2018, la Cassazione, in tema di contenzioso tributario, ha stabilito che sono precluse in appello esclusivamente le nuove eccezioni in senso tecnico, dalle quali deriva un mutamento degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa ed il conseguente ampliamento del tema della decisione, sicché, a fronte dell'impugnazione, da parte del contribuente, del silenzio rifiuto su di un'istanza di rimborso d'imposta, l'Amministrazione finanziaria può difendersi dalla pretesa azionata eccependo, anche in Appello, il mancato versamento degli importi richiesti o la loro utilizzazione in compensazione, integrando tale attività una mera difesa o un'eccezione in senso improprio, pienamente ammissibile, in quanto mera contestazione delle censure mosse con il ricorso, senza introduzione di alcun elemento nuovo d'indagine.

Nello specifico, la questione riguarda la pretesa dell' Equitalia Sud, agente della riscossione per Roma, che ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che, rigettandone l'Appello, aveva confermato l'annullamento del provvedimento di diniego di rateazione sull'istanza avanzata dalla società contribuente delle somme portate da sei cartelle di pagamento, relative a tassa di smaltimento rifiuti, e quindi a tributi comunali, ed a sanzioni per violazione di norme del codice della strada.

Con il provvedimento di diniego impugnato, Equitalia, che non aveva partecipato al giudizio di primo grado, aveva stabilito non potersi disporre il beneficio richiesto in quanto le cartelle richieste erano relative a tributi non dilazionabili dall'Agente della riscossione. Il Giudice di primo grado dichiarava il provvedimento di diniego illegittimo perché carente di motivazione.

La spa Equitalia interponeva appello facendo presente, tra le altre cose, di non aver potuto concedere la rateazione in quanto il Comune di Roma, ai sensi della vigente normativa, intendeva mantenere la gestione in proprio dell'istruttoria delle istanze di rateazione prodotte dai contribuenti sulle somme iscritte a ruolo.

La Commissione Tributaria Regionale respingeva il gravame, ritenendo tale motivo inammissibile, configurandosi quale nuova eccezione; infatti la mancata costituzione nel giudizio di primo grado aveva impedito ai primi giudici di valutare tale circostanza.

I Giudici di Piazza Cavour danno ragione all'Agente della riscossione censurando il giudice di secondo grado per aver dichiarato che la deduzione svolta in appello in relazione alle ragioni per cui Equitalia non aveva potuto accogliere la richiesta dilazione configurava una inammissibile, in quanto nuova, eccezione, perché svolta solo in appello in difetto di costituzione nel giudizio di primo grado.

Il tema del giudizio sarebbe stato, infatti, rappresentato dall'esegesi della sintetica motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui indicava che "*le cartelle sono relative a tributi non dilazionabili dall'Agente della riscossione*"; e le ragioni che sostanziano il gravame non erano domande o eccezioni nuove in quanto non idonee ad introdurre nel giudizio un nuovo e differente tema di indagine o di valutazione, essendosi limitata l'appellante a svolgere delle semplici difese allo scopo di confutare gli argomenti di impugnazione posti a fondamento del ricorso e ritenuti meritevoli di accoglimento dal primo Collegio.

La Corte ha anche richiamato sul punto il principio affermato in precedenti sentenze secondo cui "*in tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del d. lgs. n. 546 del 1992, sono precluse in appello esclusivamente le nuove eccezioni in senso tecnico, dalle quali deriva un mutamento degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa ed il conseguente ampliamento del tema della decisione, sicché, a fronte dell'impugnazione, da parte del contribuente, del silenzio rifiuto su di un'istanza di rimborso d'imposta, l'Amministrazione finanziaria può difendersi dalla pretesa azionata eccependo, anche in appello, il mancato versamento degli importi richiesti o la loro utilizzazione in compensazione, integrando tale attività una mera difesa o un'eccezione in senso improprio, pienamente ammissibile in quanto mera contestazione delle censure mosse con il ricorso, senza introduzione di alcun elemento nuovo d'indagine*" (Cass. n. 23587 del 2016, n. 11682 del 2007, n. 15026 del 2014).

I Giudici di Piazza Cavour, con la sentenza *de qua*, evidenziano come in sede d'Appello, le eccezioni in senso improprio, non debbono essere ricondotte alle preclusioni di cui all'art. 325 c.p.c., atteso che non introducono alcun nuovo elemento d'indagine.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI, SENTENZA N. 234 DELL'08 GENNAIO 2018.

LA NOTIFICA DI UN ATTO IMPOSITIVO TRIBUTARIO MEDIANTE IL SERVIZIO DI POSTA PRIVATA E' POSSIBILE PER GLI ATTI TRIBUTARI SOSTANZIALI NOTIFICATI E DA NOTIFICARE SUCCESSIVAMENTE DALL' ENTRATA IN VIGORE -30 APRILE 2011 - DEL D.LGS N. 58 DEL 2011.

L'Art. 4 del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal D.Lgs. 31 marzo 2011 n. 58, disponeva che per esigenze di ordine pubblico dovessero essere affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale (Poste Italiane S.p.A): 1) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla Legge 20 novembre 1982, n. 890;

2) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'art. 201 del D.Lgs n. 30 aprile 1992, n.285 (CdS).

Ciò sul presupposto che, in tema di notifica a mezzo posta, il D.Lgs. n. 261/1999, pur liberalizzando i servizi postali, in attuazione della direttiva 97/67/CE, aveva mantenuto la riserva in via esclusiva, lo si ribadisce, per esigenze di ordine pubblico, a Poste Italiane SpA, degli invii raccomandati attinenti le procedure giudiziarie.

La Corte Suprema di Cassazione, includendo in tale categoria anche gli atti tributari, sostanziali e processuali, ha costantemente affermato che, in tali procedure, la consegna e la spedizione mediante raccomandata affidata ad un servizio di posta privata, dovevano ritenersi non assistite dalla funzione probatoria che l'art. 1 del D.Lg. citato ricollegava alla nozione di "invii raccomandati" e dovevano, pertanto, considerarsi inesistenti.

In altri termini, secondo al Suprema Corte, la spedizione delle raccomandate nei suddetti casi doveva avvenire fruendo su tutto il territorio nazionale di Poste Italiane spa, conseguendone nullità insanabile nel casi in cui l'adempimento fosse stato affidato ad una agenzie di recapito privato.

Nella fattispecie, la Corte si è posta il problema di stabilire se il pensiero appena sopra riportato dovesse ritenersi ancora valevole nonostante l'intervento abrogativo della disposizione che riservava in esclusiva a Poste Italiane SpA la possibilità di notificare a mezzo posta raccomandata gli atti giudiziari e i verbali di violazione delle norme del CdS, compiuto con la Legge n. 124 del 2017.

La Corte ha risolto negativamente il dilemma, sul duplice rilievo che l'abrogazione, con decorrenza 10 settembre 2017, dell'art. 4 del D.Lgs. n. 261/1999 – che stabiliva l'esclusiva a favore di Poste Italiane - non ha effetto retroattivo e che, inoltre, non sono stati ancora determinati i requisiti e gli obblighi per il rilascio delle licenze individuali necessari per lo svolgimento dei servizi di posta privata, oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporre ad opera della AGCOM; la Corte ha affermato che la notifica a mezzo posta dell'atto tributario impositivo effettuato mediante un servizio gestito da un licenziatario

privato, non legittimato a tale compito, deve ritenersi inesistente e come tale insuscettibile di sanatoria.

In conclusione, la Suprema Corte, sino a tempi recentissimi, ha ritenuto che la

riserva in via esclusiva in capo a Poste Italiane SpA degli invii raccomandati attinenti le procedure giudiziarie fosse da ritenere estesa agli atti tributari, sostanziali e tributari.

Se non è dubitabile che gli atti tributari processuali, in primis i ricorsi e gli atti di impugnazione in genere, debbano essere fatti rientrare nella suddetta categoria, deve ritenersi parimenti non dubitabile che debbano esserne esclusi gli atti tributari sostanziali notificati e da notificare successivamente all'entrata in vigore – 30 aprile 2011- del D-Lgs. N. 58/2011.

Tale assunto, deve essere chiaro, non è una censura alla pronuncia in commento, ove risulta essere preso in considerazione un avviso di accertamento in tema di ICI, relativo all'anno 2004, sicuramente notificato prima della data di cui innanzi.

C.T.R. PUGLIA BARI, SEZ. VII, SENTENZA N. 2607 DEL 7 SETTEMBRE 2017

TASSA SUI RIFIUTI: RIDUZIONE DEL 40% SE I CASSONETTI NON SONO SUFFICIENTI.

Con la sentenza in epigrafe la Commissione Regionale della Puglia ha accolto il ricorso proposto da una società contribuente avverso l'avviso di accertamento relativo alla TARSU/TIA 2012 emesso dal Comune di Bari, disponendo la riduzione del tributo nella misura del 40% poiché il servizio di raccolta è risultato inadeguato.

Più precisamente, il Giudice di primo grado argomentando che quelli prodotti dalla società ricorrente erano da considerarsi "*rifiuti speciali non pericolosi*", trattandosi di residui della lavorazione del legno e pertanto assimilati agli urbani, che "*i rifiuti vengono smaltiti in proprio dal ricorrente e tale comportamento conduce a ritenere che per tali rifiuti il servizio di raccolta non è svolta dal Comune che, attesa la quantità di rifiuti prodotti e smaltiti in proprio dal ricorrente con aggravio di spese a suo carico, ha ritenuto semplicemente porre dei raccoglitori certamente non idonei a contenere la prodotta quantità dei residui della lavorazione del legno tanto da indurre il contribuente a provvedere in proprio*", evidenziando inoltre che "*fino all'anno 2012 i contenitori (ancorché non capienti) erano installati ad una distanza di 600 mt dallo stabilimento*", "*rilevando un*

indebito arricchimento dell'ente impostore ed un aggravio di spese del contribuente", accoglieva il ricorso e annullava l'atto con compensazione delle spese di giudizio.

Il Comune di Bari impugnava la predetta sentenza della CTP di Bari, eccependo il travisamento dei fatti, l'ingiustizia manifesta e la contraddittorietà della motivazione, per non aver tenuto in considerazione la circostanza, appurata attraverso la certificazione dell'AMIU del 13.5.2013, che il cassonetto per il servizio comunale di raccolta dei rifiuti era a distanza di soli 30 metri dall'insediamento produttivo.

Nel merito la società appellata deduceva che i bidoncini per la raccolta differenziata non risultavano idonei a contenere per quantità e dimensioni i rifiuti speciali non pericolosi derivanti dall'attività di lavorazione del legno e che per i rifiuti urbani aveva sempre pagato la TARSU, anche per l'anno 2012, in relazione alla superficie coperta di mq. 110, che rappresenta l'unica area su cui non si svolge l'attività produttiva.

L'Appello del Comune è stato ritenuto parzialmente fondato con riferimento al punto della sentenza di primo grado che basa l'accoglimento del ricorso della società sulla circostanza che fino al 2012 i contenitori (ancorché non capienti) erano installati ad una distanza di 600 mt dallo stabilimento produttivo.

In primo luogo il provvedimento in commento chiarisce che la società realizza imballaggi in legno e pertanto produce rifiuti del legno, che, in base alla delibera del Consiglio Comunale, richiamata dal regolamento comunale, costituiscono rifiuti speciali assimilati agli urbani.

Inoltre, la CTR richiama l' art 59, comma 4, del D.Lgs n.507/1993 secondo cui "*se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2" (40%)*.

Il Comune di Bari ha contrastato la decisione di primo grado nella parte in cui la CTP ha sostenuto l'inidoneità e la distanza dei contenitori dalla sede produttiva, facendo riferimento all'attestazione del 13 maggio 2013 del direttore dell'AMIU, secondo cui, in base alla verifica effettuata, il primo cassonetto si trovava a distanza di circa trenta metri dall'insediamento.

In relazione a quanto previsto dalle norme legislative e regolamentari sopra

indicate la CTR reputa che la citata attestazione, seppure possa comprovare l'attivazione del servizio di raccolta nella zona in cui è ubicato lo stabilimento, non è, in ogni caso, idonea a dimostrare l'adeguatezza dei contenitori con le dimensioni

minime previste per la zona e la frequenza della raccolta ed in definitiva l'attivazione del servizio in modo adeguato, per permettere all'utente di fruire agevolmente dello stesso.

Invero, considerata le quantità di rifiuti del legno prodotte dalla società, come comprovate dalle copie dei formulari rifiuti depositati nel giudizio di primo grado, l'attivazione del servizio di raccolta e smaltimento da parte del Comune nella zona in cui insiste l'insediamento produttivo della società resistente risulta insufficiente all'agevole utilizzo dello stesso da parte dell'azienda stessa.

Per tale situazione sia l'art. 9 del regolamento comunale che l'art. 59 del D.Lgs. n. 507/1993, sopra richiamati, prevedono che il contribuente è tenuto a corrispondere il tributo nella misura ridotta pari al 40% della tariffa.

Nello stesso senso si è espressa anche la Corte di Cassazione che ha puntualizzato come l'irregolare o insufficiente svolgimento del servizio nella zona in cui è ubicato l'immobile non comporta l'esenzione ma solo la riduzione tariffaria ex art. 59 del D.Lgs. n. 507/1993 (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 5 Ordinanza, 13-07-2015, n. 14541).

Di conseguenza l'appello del Comune di Bari va solo parzialmente accolto in quanto l'avviso di accertamento emesso per l'anno 2012 deve essere modificato addebitando alla società soltanto il 40% dell'imposta ivi determinata, con conseguente ricalcolo delle sanzioni applicate. La medesima previsione vale anche per la TARI.

C.T.R. LAZIO, SEZ. I, SENTENZA N. 6264 DEL 27 OTTOBRE 2017

TARSU: ANCHE GLI ARENILI DEGLI STABILIMENTI BALNEARI PAGANO IL TRIBUTO:

Con la sentenza in epigrafe, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha affermato che la TARSU è applicabile anche agli arenili degli stabilimenti balneari, principio estensibile anche alla TARI, trattandosi di un tributo avente i medesimi presupposti.

La sentenza in commento ha affermato che vanno assoggettate a TARSU le aree cosiddette arenili, ossia quelle aree di sabbia, in riva al mare, utilizzate per apposizione di sdraio e ombrelloni date in concessione alla società che gestisce uno stabilimento balneare.

Infatti, l'art. 62 del D.Lgs. n. 507 del 1993 prevede l'assoggettamento all'imposta

delle aree detenute, anche se scoperte, idonee a produrre rifiuti.

Inoltre, la normativa prevede che l'esclusione dalla tassazione in commento non è automatica, bensì, ai sensi del secondo comma del suddetto articolo, opera solo se

l'area non può produrre rifiuti in base a condizioni oggettive che, il contribuente, deve dimostrare se vuole avvalersi dell'esenzione.

Si precisa che l'eventuale esclusione prevista dal Regolamento Comunale non è sufficiente al contribuente a garantirgli l'esenzione, atteso che l'assoggettamento all'imposta discende direttamente dalla normativa.

Va chiarito che l'area arenile, non può essere assoggettata a tassazione per l'intero anno ma solo per il periodo estivo.

C.T.P. REGGIO EMILIA, SEZ. II, SENTENZA N. 271 DEL 24 OTTOBRE 2017

NON PAGA L'IMU L'EDIFICIO CONCESSO IN COMODATO A UN ENTE NON PROFIT.

Con la sentenza in epigrafe la CTP di Reggio Emilia ha ribadito che ha diritto all'esenzione IMU l'ente ecclesiastico che concede in comodato un immobile ad un altro ente ecclesiastico per svolgere attività didattiche.

Il ricorso trae origine dal diniego al rimborso dell'imposta richiesto al Comune di Reggio Emilia da un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

In particolare, l'ente aveva concesso in comodato d'uso un proprio immobile ad un altro ente ecclesiastico che lo utilizzava per attività didattiche non commerciali.

L'ente proprietario, ha richiesto l'esenzione IMU ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera i) del Dlgs 504/1992, secondo cui, è prevista l'esenzione per gli immobili posseduti da enti non profit destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di alcune attività, tra cui quelle didattiche.

Il comune ha negato la restituzione sostenendo che affinché tra si possa riconoscere l'esenzione è necessaria la coincidenza tra possessore e utilizzatore dell'immobile.

Nel caso in esame, i giudici di merito hanno rimarcato che se da una parte il presupposto dell'IMU è il possesso dell'immobile dall'altra, dell'art. 7, comma 1, lettera i) del Dlgs 504/1992, per il riconoscimento dell'esenzione, richiede solo che l'immobile sia destinato allo svolgimento di alcune specifiche attività non commerciali.

Dal combinato disposto delle due disposizioni, pertanto, non emerge la necessità

che sussista la coincidenza tra chi possiede e chi utilizza l'immobile per le attività esenti.

In conclusione, quindi, spetta il rimborso in quanto l'ente possessore e l'ente utilizzatore sono enti non profit, l'immobile è destinato ad attività non commerciali e non v'è rischio di effetti discorsivi sulla ratio agevolativa della norma perché il titolo di utilizzo del bene è il comodato che per definizione risulta gratuito.

C.T.P. LAZIO: SENTENZA N. 26532 DEL 2017 E SENTENZA N. 25506/2017

IMU E TASI: GLI IMMOBILI OCCUPATI NON PAGANO I TRIBUTI.

Con due sentenze gemelle, la Commissione Provinciale di Roma ha riconosciuto l'esenzione da IMU e TASI ad una società che di fatto ha perso da anni la disponibilità del proprio immobile in seguito ad una occupazione abusiva, affermando che gli immobili occupati da abusivi non debbono essere oggetto dei tributi IMU e TARI, che, pur essendo tributi dovuti per la titolarità del diritto di proprietà o per l'esercizio di altri diritti reali sul bene medesimo a prescindere dall'utilizzo, non possono prescindere dalla circostanza che l'utilizzo, per poter essere tale deve permettere al proprietario di avere un contatto materiale con il bene quando lo voglia.

C) PRASSI

RISOLUZIONE N: 149/E DELL' AGENZIA DELLE ANTRATE.

Di seguito si pubblica la risoluzione N.149/E dell' Agenzia Delle Entrate riguardante l' interpretazione dell' art.47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 in tema di iscrizioni di ipoteca ex art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, iscritte a garanzia dei crediti dei Comuni riscossi a mezzo di ingiunzione fiscale.

RISOLUZIONE N. 149/E



Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliare

Roma, 12/12/2017

OGGETTO: Interpello - Art 11, comma 1, lett a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Operazioni ipotecarie connesse all' attività di riscossione coattiva da parte degli Enti locali — Iscrizioni ex art 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, IL 602 - Trattamento tributario.

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell' art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è stato esposto il seguente

Quesito

Alfa, società concessionaria per la riscossione delle entrate tributarie ed extra tributarie degli enti locali chiede, in tema di procedimento di riscossione dei tributi locali, se, per le iscrizioni di ipoteca ex art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, iscritte a garanzia dei crediti dei Comuni riscossi a mezzo di ingiunzione fiscale, ai sensi del regio decreto n. 639 del 1910, sia applicabile l' esenzione di cui all' art. 47 del D.P.R. n. 602 del 1973.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

A parere dell'istante va riconosciuta la totale equiparazione dell'ingiunzione fiscale al ruolo, così come ampiamente affermato dalla giurisprudenza (*ex plurimis* Cass. n. 22249/2015; Cass. Ordinanza S.U. n. 10958/2005 e n. 8273/2008; Cass. n. 9421/2003, Cass. n. 24449/2006), nonché dal legislatore. In particolare, a conferma dell'evoluzione dell'ingiunzione ex RD. n. 639 del 1910, ristante fa

riferimento all'art. 36, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, in base al quale: *“La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a poter essere effettuata con: a) la procedura dell’ingiunzione di cui al R.D n. 639/1910, seguendo le disposizioni di cui al titolo II del DPR n. 602/73 in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall’Ente o affidata ai soggetti di cui all’art. 52, co. 5 lett. b. D.Lgs. n. 446/97; b) la procedura del ruolo di cui al DPR n. 602/73 se la riscossione è affidata all’Agente della Riscossione”*.

L’istante fa altresì presente che, al fine di porre sullo stesso piano l’Agente della Riscossione, titolare del ruolo, e gli Enti locali e i loro concessionari, legittimati ad emettere l’ingiunzione, l’art. 7 del decreto-legge n. 70 del 2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede che *“ I comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate anche tributarie secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R n. 602/1973, nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare”*.

Pertanto, Giurisprudenza e Legislatore concorderebbero per la perfetta compatibilità ed equipollenza tra ingiunzione fiscale e ruolo ai fini dell’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, con conseguente applicabilità dei medesimi strumenti e delle esenzioni previste dagli artt. 47 e 47-bis del medesimo D.P.R.

Del resto, a parere dell’istante, la *ratio legis* alla base dell’esenzione ai fini dell’iscrizione ipotecaria ex art. 77 si rinviene facilmente nel fine di semplificare e non rendere economicamente più gravosa la fase di recupero dei crediti tributari da parte degli enti impositori e dei loro concessionari in ottemperanza al principio di economicità e buon andamento dell’azione amministrativa della Pubblica Amministrazione sancito dall’art. 97 della Costituzione.

Peraltro, risulterebbe evidente la disparità di trattamento in cui si troverebbe un Comune che, qualora si avvallesse del ruolo per il tramite dell’Agente della Riscossione, non dovrebbe versare alcunché ai fini dell’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R n. 602 del 1973, mentre, in sede di riscossione diretta a mezzo ingiunzione, dovrebbe versare le imposte ipotecarie e catastali al fine di garantire un credito pubblico con l’istituto cautelare di cui al citato art. 77. Per completezza l’istante rammenta, infine, quanto all’applicabilità delle suddette disposizioni normative alla società concessionaria della riscossione di imposte e tributi locali, che l’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 dà la facoltà ai Comuni di affidare, in concessione, il servizio di accertamento e riscossione delle imposte e dei tributi locali ai soggetti iscritti nell’albo dei concessionari di cui all’art. 53 del medesimo decreto legislativo e che, in conseguenza dell’affidamento in concessione, il soggetto gestore subentra nelle posizioni giuridiche dell’Ente locale in materia di accertamenti tributari e riscossioni, in quanto esercente un pubblico servizio.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'istante Società Concessionaria ritiene, pertanto, che il caso prospettato debba essere risolto nel senso della totale equiparazione dei Comuni e dei soggetti Concessionari all'Agente della Riscossione ai fini della richiesta di iscrizione ipotecaria a garanzia dei crediti dei Comuni riscossi con Ingiunzione Fiscale in esenzione dal pagamento delle relative imposte ipotecarie e catastali.

Parere dell'Agencia delle Entrate

Il sistema della riscossione coattiva delle entrate - tributarie e non - degli Enti locali è stato oggetto, negli ultimi anni, di vari interventi normativi. In base all'attuale assetto, in sostanza, i Comuni possono avvalersi, alternativamente, delle seguenti modalità:

- affidamento all'Agencia delle entrate-Riscossione [cfr. art. 2, comma 2, del decreto- legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge Io dicembre 2016, n. 225, come sostituito dall'art. 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50],
- riscossione in forma diretta o con affidamento ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466 (cd. "concessionari locali") [cfr., da ultimo, art. 7, comma 2, lettera gg-quater e segg., del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, così come modificato dall'art. 14-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214],

Nel primo caso, la riscossione coattiva è effettuata, secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base del ruolo, che, a norma dell'articolo 77 del medesimo decreto, "*decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede*".

Nel secondo caso, la riscossione è effettuata invece tramite l'ingiunzione fiscale prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Sul tema, è utile ricordare innanzitutto che, in passato, l'amministrazione aveva fornito chiarimenti in proposito con la circolare n. 4/T del 20 maggio 2008. In particolare, con detto documento di prassi era stato precisato, alla luce del quadro normativo all'epoca vigente - Pari. 4, comma 2-sexies, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2011, n. 265 - e su conforme parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, che le disposizioni del citato decreto - legge n. 209 del 2002 non erano sufficienti, ex se, né ad attribuire all'ingiunzione fiscale l'idoneità a costituire titolo per l'iscrizione di ipoteca di cui all'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, né a rendere applicabili ai "concessionari locali" le esenzioni previste dagli artt. 47 e Al-bis del medesimo decreto (in ragione del necessario rigore interpretativo che deve essere seguito tanto in tema di garanzie reali, che di norme esentative).

Successivamente, però, Pari. 14-bis, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011 ha introdotto sostanziali novità nel panorama di riferimento. Nello specifico, nel: modificare Pari. 7, comma 2, del decreto-legge n. 70 del 2011, il Legislatore ha stabilito, con la lettera gg-quater, che “a decorrere dalla data” prevista dalla precedente lettera gg-ter, la riscossione coattiva delle entrate dei Comuni tramite ingiunzione fiscale è effettuata “... secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare ”

La data prevista dalla lettera gg-ter sopra citata è stata più volte prorogata, da ultimo con l’art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 193 del 2016, che ha fissato il suddetto termine al “30 giugno 2017”, data da considerarsi di riferimento anche ai fini della piena operatività delle disposizioni introdotte dalla menzionata lettera gg-quater.

Alla luce della suddetta evoluzione normativa, appare necessario rivalutare le indicazioni a suo tempo fornite con il sopra citato documento di prassi, sia da un punto di vista civilistico - vale a dire per quanto concerne la possibilità di iscrivere ipoteca legale sugli immobili del debitore - sia da un punto di vista più strettamente fiscale, con riguardo alle agevolazioni tributarie previste dal Titolo II del D.P.R. n. 602 del 1973.

Per quanto riguarda gli aspetti di natura civilistica, si fa presente che, in precedenza, la possibilità di iscrivere ipoteca in base ad ingiunzione fiscale era stata ritenuta esclusa in considerazione del fatto che la relativa natura di titolo esecutivo - pacificamente riconosciuta - non comporta automaticamente l’idoneità dello stesso a costituire titolo per l’iscrizione dell’ipoteca legale, mancando un’espressa disposizione di legge in tal senso.

Ciò, anche in considerazione della natura di carattere eccezionale delle norme che individuano gli atti sulla cui base può essere iscritta ipoteca, casi che, pertanto, devono considerarsi tassativi (cfr. C. Cass., n. 24707 del 6 ottobre 2008, in tema di ipoteca giudiziale).

E’ inoltre da evidenziare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, proprio con riferimento all’iscrizione prevista dall’art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, hanno chiarito che la stessa “... non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’ esecuzione forzata vera e propria” (Cfr. sentenza n. 19667 del 18 settembre 2014).

Come sopra accennato, le previsioni di cui all’art. 7, comma 2, lettera gg-quater), del decreto-legge n. 70 del 2011, consentono di ritenere superate le precedenti indicazioni di prassi con riferimento alle ingiunzioni fiscali preordinate alla riscossione da parte dei Comuni e dei “concessionari locali”.

Infatti, la suddetta norma, nel richiamare i criteri previsti per l’ipoteca iscritta ex art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, mostra chiaramente di operare ex lege

una valutazione di compatibilità di detta misura cautelare con il procedimento di riscossione delle entrate comunali; in definitiva, con la novella del 2011 è stato lo stesso Legislatore a prevedere che le disposizioni in tema di iscrizione ipotecaria si rendono applicabili, *mutatis mutandis*, alla riscossione coattiva effettuata dai Comuni - direttamente o tramite affidamento - sulla base di ingiunzione fiscale.

Da un punto di vista operativo, e segnatamente per quel che concerne la compilazione della prescritta nota, tali iscrizioni rientreranno nell'ambito della specie: "ipoteche della riscossione" prevista dalla circolare n. 24/E del 17 giugno 2015; al fine della relativa descrizione potrà essere utilizzato, nelle more di successivi adeguamenti informatici, il codice generico 420, con la descrizione: "*Ingiunzione fiscale (art. 7, comma 2, lettera gg-quater d.l. n. 70 del 2011)*".

Ciò premesso sotto il profilo civilistico, relativamente all'aspetto più strettamente fiscale occorre valutare se rimpianto normativo che si è venuto a determinare consenta ai Comuni e ai concessionari locali di usufruire anche delle agevolazioni tributarie previste dall'art. 47, commi 1 e 2, nonché dell'art. 47-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973.

In particolare, il citato art. 47, comma 1, prevede che le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti nonché le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dal concessionario sono eseguite "in esenzione da ogni tributo e diritto", Il successivo comma 2 stabilisce inoltre che i conservatori sono "tenuti a rilasciare in caria libera e gratuitamente al concessionario l'elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da lui indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni ed iscrizioni".

L'art. Al-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 dispone, invece, al comma 1, che gli Uffici "rilasciano gratuitamente ai concessionari e ai soggetti da essi incaricati le visure ipotecarie relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati".

Come noto, secondo un principio di carattere generale, le disposizioni agevolative, anche di carattere tributario, sono da interpretare in senso restrittivo e, in conseguenza della loro specifica *ratio legis*, non sono suscettibili di interpretazione analogica.

Ciò posto, si evidenzia che, con l'introduzione del citato art. 7, comma 2, lettera gg- quater), punto 1), del decreto-legge n. 70 del 2011, il Legislatore ha inteso assimilare, da un punto di vista sostanziale, il trattamento da riservare alla riscossione coattiva effettuata dai Comuni a quello previsto per l'agente nazionale della riscossione.

Ragioni di carattere logico-sistematico portano a ritenere che l'equiparazione, sotto l'illustrato profilo civilistico, trovi necessariamente una simmetrica corrispondenza anche dal punto di vista strettamente fiscale.

Di conseguenza, si è dell'avviso che le agevolazioni fiscali previste dagli art. 47, commi 1 e 2, e Al-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 possano essere applicate

ANACAP

Associazione Nazionale Aziende Concessionarie
Servizi Entrate Enti Locali

anche nelle ipotesi in cui l'amministrazione comunale provveda a riscuotere coattivamente le proprie entrate tributarie e patrimoniali, sia direttamente che tramite affidamento ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

E' opportuno evidenziare, tuttavia, che la disciplina in commento è riferita alla riscossione coattiva delle entrate, anche tributarie, proprie dei "comuni", non applicandosi dunque alla riscossione coattiva di altre amministrazioni od Enti locali.

Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fomite e i principi enunciati con la presente risoluzione siano puntualmente osservati dalle Direzioni Provinciali e dagli Uffici Provinciali-Territorio dipendenti.

IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)

D) CIRCOLARI, PROPOSTE E COMUNICAZIONI ANACAP

Roma, 28 dicembre 2017

Prot. n. 195/2017

Ill.mo Sig. Ministro dell'Economia e delle Finanze

pec: ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it

Ill.ma Prof.ssa Fabrizia Lapecorella

Direzione Generale Ministero Economia e Finanze

pec: df.udg@pce.finanze.it

Spett.le IFEL

pec: fondazioneifel@pec.it

Se non fosse una questione estremamente seria quello che è avvenuto alla Camera, in sede di esame della legge di bilancio, si potrebbe qualificare come una farsa generata dalla mala fede di taluni e dall'equivoco di cui sono stati vittime inconsapevoli altri.

La Camera, su proposta di alcuni Deputati del M5S, ha abrogato una norma, approvata ed entrata in vigore pochi giorni prima, secondo la quale per svolgere le attività di supporto all'accertamento ed alla riscossione delle entrate degli enti locali fosse necessaria l'iscrizione all'albo tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ma andiamo per ordine.

Il Senato, durante l'esame del collegato fiscale, aveva approvato un emendamento, presentato da vari parlamentari di diverso schieramento politico, che prevedeva che per l'affidamento delle attività suddette l'ente dovesse procedere alla indizione di una gara i cui partecipanti fossero iscritti all'albo previsto dall'art. 53 del decreto legislativo n. 446/97. La norma era diretta a tutelare, il principio di trasparenza nell'affidamento di attività così delicate ed, allo stesso tempo, a chiarire una situazione di incertezza giurisprudenziale dettata dalla non univoca interpretazione dell'art. 52 del Dlgs. n. 446/97.

Per un'agevole comprensione della vicenda occorre premettere che il citato art 52 prevede che gli enti locali possano esternalizzare le "attività" di accertamento e riscossione delle proprie entrate a patto che le società affidatane siano in possesso di particolari requisiti di onorabilità e tecnico-finanziari, accertati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed all'esito positivo di penetranti verifiche che coinvolgono tutti gli organi della società e tutti i soci della stessa. Tali società devono possedere un capitale sociale che, secondo l'importanza dell'ente concedente, varia da 1 a 10 milioni di euro, sono soggetti alla costante vigilanza

ministeriale, al controllo della Corte dei Conti e, ovviamente, all'attività ispettiva dell'Ente locale.

Sta di fatto che, negli ultimi anni, si è andata affermando sempre più una pratica elusiva delle regole testé citate. Soggetti privi di qualsivoglia requisito, se non quello dell'iscrizione alla Camera di Commercio, sono divenuti affidatari di tali servizi, contrabbandati come "supporto" all'attività dell'Ufficio comunale preposto.

In altri termini, sulla scorta di un disciplinare e di un capitolato, (talvolta redatto dall'Ufficio dell'ente locale attraverso l'acritico integrale recepimento di un testo trasmessogli da soggetti esterni, comunque interessati all'appalto, e talvolta, in aperta collusione con essi) il comune assegna al soggetto "supportante" tutte le attività connesse e propedeutiche all'accertamento dei presupposti dell'entrata, alla individuazione dei soggetti tenuti al pagamento. Tale soggetto, che può essere anche una persona fisica, predispone formalmente atti amministrativi (di accertamento, liquidazione e di riscossione coattiva) sui quali il funzionario si limita ad apporre la firma (a stampa o digitale) e che, successivamente, vengono spediti a mezzo posta a cura dello stesso soggetto privato. Nel caso di impugnativa in sede giurisdizionale o di avvio dei rimedi deflattivi del contenzioso (accertamento con adesione, mediazione ecc), è lo stesso soggetto privato che cura la rappresentanza e la difesa dell'Ente e che dialoga con il contribuente. Stesso procedimento vale per la riscossione coattiva: il soggetto "supportante", previa individuazione dei soggetti inadempienti, predispone e redige l'ingiunzione fiscale, cura la fase dell'esecuzione forzata, compresa quella presso terzi.

Insomma non vi è alcun organo della pubblica amministrazione che controlli la legalità e la correttezza dell'operato di queste aziende; una situazione di diffusa illegalità, avallata anche da una associazione di categoria che, come è dato rilevare da un semplice accesso al suo sito, sponsorizza società e software che offrono i servizi sopra citati.

Sotto altro profilo non può essere sottaciuta la situazione di palese violazione delle regole della concorrenza che siffatti avvenimenti determinano. E' di tutta evidenza che i soggetti che sono abilitati a svolgere tali attività in quanto iscritti all'albo subiscono la concorrenza di aziende e professionisti (geometri, commercialisti ecc.) che non devono sopportare alcun onere finanziario (il capitale delle imprese non supera mai i 10.000 euro), alcun controllo da parte del MEF e della Corte dei Conti, con ripercussioni sulla loro capacità di operare sul mercato e di essere competitivi.

Contro la norma che aveva il merito di fare chiarezza sul punto, si è scatenata la reazione della associazione che riunisce i responsabili degli uffici tributari (Anutel) che, a rigor di logica, avrebbe dovuto accogliere con soddisfazione la norma chiarificatrice in quanto forniva maggiori garanzie all'Ente, e la parziale contrarietà dell'And, giustificata dalla dichiarata difesa dell'autonomia contrattuale dell'Ente locale.

ANACAP

Associazione Nazionale Aziende Concessionarie
Servizi Entrate Enti Locali

La prima veemente reazione, quindi, è apparsa a chi scrive del tutto comprensibile tenuto conto che quella associazione sponsorizza, come si è detto prima, società che forniscono “supporto”. Meno comprensibile è stata la posizione di And in quanto le norme a tutela dei principi di trasparenza e di pari trattamento non possono essere pretermesse dal sospetto di una (inesistente) lesione del principio di autonomia negoziale dell’ente locale. Del tutto priva di giustificazione è stata la posizione del Governo che, smentendosi rispetto a qualche giorno prima, ha dato parere favorevole all’emendamento soppressivo.

Vittima di tale situazione equivoca è stato chi ha presentato ed approvato (M5S e Commissione Bilancio) la norma soppressiva, nella convinzione che la stessa fosse distorsiva delle regole della concorrenza. Hanno inconsapevolmente ripristinato una situazione densa di opacità, foriera di illiceità diffuse, elusiva della vigente normativa e lesiva del principio di parità di trattamento.

Dopo quello che si è verificato le aziende iscritte al predetto albo e che assicurano lavoro a 6500 unità lavorative, chiederanno al nuovo Parlamento di assumere una decisione netta: o eliminare l’albo o renderlo obbligatorio per tutti.

Se si sceglie la prima opzione tutti saranno liberi di negoziare con i Comuni, senza regole particolari o oneri a carico delle imprese se non quelle fissate dal vigente ordinamento per tutti i soggetti che hanno rapporti con le pubbliche amministrazioni, se invece si opta per la seconda non ci si può indignare del fatto che tali regole vigono per tutti. Con la norma votata dalla Camera di Deputati e trasfusa nella legge di bilancio la mala fede che ha ingenerato l’equivoco ha dato luogo ad una burla che occorre rimuovere al più presto!!

IL PRESIDENTE

Avv. Pietro di Benedetto -
